

ACC 10000/146/127

L.S.C /424 (B)

COLLECTIVE AGREEMENTS - BRESCIA

MAY-NOV. 1945

L.S.C. /424 (B) COLLECTIVE AGREEMENTS - BRESCIA

MAY-NOV. 1945

SECRET====

1 All Industries (Contingency)
2 Agriculture (Contingency)
3 Agriculture
4 Agriculture (Contingency)
5 Agriculture Thrashing
6 Agriculture Thrashing
7 Agriculture Thrashing
8 Agriculture Thrashing
9 Hair Dressers
10 Bakeries
11 Silk
12 Shoe Making
13 Building Material
14 Textiles
15 Printing
16 Buttons
17 Marble Stone Work
18 Commerce Food Retail: Shops
19 Building
20 Building

2217

9 Hair Dressers
10 Bakeries
11 Silk
12 Shoe Making
13 Building Material
14 Textiles
15 Printing
16 Buttons
17 Marble Stone Work
18 Commerce Food Retail: Shops
19 Building
20 Building

2217

X-2-46

N. 293

Prov BRESCIA

Prot. No 54/1

Brescia 20
Brescia

Oggi 21 Agosto 1945 tra i rappresentanti del Collegio dei Capomastri e i rappresentanti della Camera del Lavoro sigg. Lonati, Becchetti e Ferrari, è stato concordato che l'indennità di contingenza per i lavori di provincia è parificata a quella dei lavori in città e cioè:

ai capi famiglia	L. 120 giornaliero parificato ad ora
ai non capi famiglia	" 100 " " "
ai manovali dai 18 ai 20 anni	" 80 " " "
ai manovali dai 16 ai 18 anni	" 56 " " "
ai manovali inferiori ai 16 anni	" 48 " " "

La data di decorrenza di questo concordato è stata fissata nel giorno 20 agosto 1945 con scadenza al 30 settembre 1945.

IL COLLEGIO CAPOMASTRI COSTRUTTORI

f.to Zanetti
" illeggibile

LA CAMERA DEL LAVORO

f.to Becchetti

Visto etc bene da parte dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Timbro: UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO.

f.to MICHELI (?)

2216

COMITATO CONSULENZA LOMBARDO PER IL LAVORO E L'INDUSTRIA
- 2 NOV 1945
N. 532

e i rappresentanti della Camera del Lavoro sigg. Lonati, Becchetti e Ferrari, è stato concordato che l'indennità di contingenza per i lavori di provincia è parificata a quella dei lavori in città e cioè:

ai capi famiglia	L. 120 giornaliero parificate ad ora
ai non capi famiglia	" 100 "
ai manovali dai 18 ai 20 anni	" 80 "
ai manovali dai 16 ai 18 anni	" 56 "
ai manovali inferiori ai 16 anni	" 43 "

La data di decorrenza di questo concordato è stata fissata nel giorno 20 agosto 1945 con scadenza al 30 settembre 1945.

ILSCOLLIGIO CAPOMASTRI COSTRUTTORI

f.to Zanetti
" illeggibile

LA CAMERA DEL LAVORO

f.to Becchetti

Visto sta bene da parte dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

f.to MICHELI (?)

Rimbro: UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO.

2216

COMITATO CONSULTIVO LOMBARDO PER IL LAVORO E L'INDUSTRIA
- 2 NOV 1945
N. 532

2215

CONVENZIONE FRA LA CAMERA DEL LAVORO ED IL COLLEGIO

CAPIMASTRI

19

Con l'intervento del Presidente del C.L.N. Provinciale, dei Segretari del Partito Socialista, Democrazia Cristiana e Comunista nonché del Direttore dell'Ufficio del Lavoro, le parti sopra indicate rappresenteranno rispettivamente dai Sigg. Belleri, Berti e Becchetti per la Camera del Lavoro e Ing. Zani, Sig. Ardesi e Ing. Pisa per il Collegio Capomastri, si conviene:

1°) A tacitazione delle pretese riferentisi sia all'avvenuto assorbimento degli aumenti paghe in conseguenza dell'indennità di continuazione, sia alla retrodatazione dei congruagli riferentisi al presente accordo e sia al mancato lavoro durante lo sciopero, le imprese verseranno a ciascun operaio, senza distinzione di categoria, una indennità a stralcio come segue:

Per gli operai assunti anteriormente al 1° agosto	L. 500.=
" " " dal 1° al 15 agosto	" 300.=
" " " dal 16 agosto al 1° settembre	" 200.=

Le ditte che avessero perduto di forza l'operaio nel periodo dal 1° agosto al 1° settembre pagheranno all'operaio L. 12.= giornaliere calendarie fino alla perdita di forza.

Il pagamento di tale premio sarà effettuato entro il 3.m.

2°) Da lunedì 17 settembre andranno in vigore le seguenti tariffe in sostituzione delle precedenti e tali tariffe assorbiranno eventuali premi e compensi che già fossero concessi dalle imprese oltre i minimi precedenti:

garzone sotto i 16 anni	all'ora	L.	7.=
manovale badilante dai 16 ai 18 anni	"	"	10.50
" " sopra i 18 "	"	"	13.20
apprendisti muratori dai 17 ai 20 anni	"	"	10.50
operaio comune (calcinaiolo macchinista)	"	"	14.=
" qualificato (muratore di II°)	"	"	14.80
" specializzato (muratore di I°)	"	"	15.50

3°) Questo accordo resterà invariato salvo casi di eccezionale importanza fino a quando entrerà in vigore il nuovo contratto di lavoro stabilendosi che le eventuali nuove tariffe assorbiranno gli aumenti qui concordati.

Da parte del Collegio Capomastri tale accordo è soggetto alla ratifica dell'Assemblea. Le ditte che non avessero ancora effettuato il pagamento delle quattro giornate insurrezionali saranno tenute ad effettuarlo. La questione delle festività fasciste sarà risolta in seguito. Letto, confermato, sottoscritto

Brescia, li 15 settembre 45

Direttore dell'Ufficio del Lavoro, le parti sopra indicate rappresentate rispettivamente dai Sigg. Belleri, Berti e Becchetti per la Camera del Lavoro e Ing. Zani, Sig. Ardesi e Ing. Pisa per il Collegio Capomastri, si conviene:

1°) A tacitazione delle pretese riferentisi sia all'avvenuto assorbimento degli aumenti paghe in conseguenza dell'indennità di continuazione, sia alla retrodatazione dei congruagli riferentisi al presente accordo e sia al mancato lavoro durante lo sciopero, le imprese verseranno a ciascun operaio, senza distinzione di categoria, una indennità a stralcio come segue:

Per gli operai assunti anteriormente al 1° agosto	L. 500.=
" " " del 1° al 15 agosto	" 300.=
" " " dal 15 agosto al 1° settembre	" 200.=

Le ditte che avessero perduto di forza l'operaio nel periodo dal 1° agosto al 1° settembre pagheranno all'operaio L.12.= giornaliere calendarie fino alla perdita di forza.

Il pagamento di tale premio sarà effettuata entro il 6.m.

2°) Da lunedì 17 settembre andranno in vigore le seguenti tariffe in sostituzione delle precedenti e tali tariffe assorbiranno eventuali premi e compensi che già fossero concessi dalle imprese oltre i minimi precedenti:

Garzone sotto i 16 anni	all'ora	L.	7.==
manovale badilante dai 16 ai 18 anni	"	"	10.50
" " sopra i 18 "	"	"	13.20
apprendisti muratori dai 17 ai 20 anni	"	"	10.50
operaio comune (calcinaro maccinista)	"	"	14.==
" qualificato (muratore di II°)	"	"	14.80
" specializzato (muratore di I°)	"	"	15.50

3°) Questo accordo resterà invariato salvo casi di eccezionale importanza fino a quando entrerà in vigore il nuovo contratto di lavoro stabilendosi che le eventuali nuove tariffe assorbiranno gli aumenti qui concordati.

Da parte del Collegio Capomastri tale accordo è soggetto alla ratifica dell'Assemblea.
Le ditte che non avessero ancora effettuato il pagamento delle quattro giornate insurrezionali saranno tenute ad effettuarlo.
La questione delle festività fasciste sarà risolta in seguito.
Letto, confermato, sottoscritto

Brescia, li 15 settembre 45

./.

2)

Postilla. - Gli operai che già percepissero paghe superiori a quelle qui concordate, continueranno a godere delle paghe in corso.

Postilla approvata.

P. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Belleri

Berti

Beccchetti

P. IL COLLEGIO CAPOMASTRO

F.to Ing. Zani

Ardesi

Pisa

Ratificato dall'Assemblea del Collegio il giorno 17 ottobre 1945

Timbro: CAMERA DEL LAVORO

BRESCIA

539

221A

P. IL COLLEGIO CAPOMASTRO
F.to Ing. Zani
Ardesi
Pisa

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Belleri
Berti
Becchetti

Retificato dall'Assemblea del Collegio il giorno 17 ottobre 1945

Timbro: CAMERA DEL LAVORO
BRESCIA

(39)

2214

ms.

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DIPENDENTI

DALLA AZIENDA DEGLI ALIMENTARISTI AL DETTAGLIO

COMMERCE

FOOD RETAIL SHOPS

I giorno 21 del mese di settembre 1945 presso la sede dell'Associazione dei Commercianti di Brescia - Via ex Umberto I° n. 12

tra il Sindacato degli alimentari al dettaglio, rappresentato dal Presidente Vespoli Clemente assistito dal Sig. Mulietti Giuseppe, Domeneghini Mario, e Ellioli Stefano;

sentito il parere dell'Alleanza Provinciale delle cooperative rappresentata dal suo Presidente signor Vassari Roberto assistito dal segretario rag. Bationi Roberto;

e la categoria dei lavoratori dipendenti, rappresentata dal sig. Allocchio Giacinto, Gina Burio, Civini Luigi, assistiti dal sig. Briatico Franco, Pasetti Carlo e Barteri Giovanni funzionari della Camera del Lavoro, si è stipulato il seguente accordo salariale:

ARTICOLO UNICO) A far tempo dal 1° agosto c.a. viene integralmente esteso ai lavoratori dipendenti dalle aziende del commercio di generi alimentari al dettaglio (escluso le latterie) l'accordo stipulato il 29 luglio 1945 tra l'Associazione dei Commercianti e la Camera del Lavoro, istitutivo dell'indennità di contingenza per i lavoratori del commercio.

2213

F.to Bationi Roberto
F.to Vespoli Clemente

P. L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti

F.to illeggibile

VEL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE

F.to illeggibile

timbro: Alleanza Provinciale delle cooperative e delle mutue.

RECEIVED

P. IL SINDACATO ALIMENTARISTI

AL DETTAGLIO

Vespoli Clemente

Parere favorevole dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di

RECEIVED

I giorno 21 del mese di settembre 1945
 del Commercianti di Brescia - Via ex Umberto I° n. 12
 tra il Sindacato degli alimentaristi al dettaglio, rappresentato dal Presi-
 dente Vezzoli Clemente assistito dai sigg. Giulietti Giuseppe, Domeneghini
 Mario, e Bilioli Stefano;
 sentito il parere dell'Alleanza Provinciale delle Cooperative rappresentata
 dal suo Presidente signor Massari Roberto assistito dal segretario rag.
 Bazzoni Roberto;

e la categoria dei lavoratori dipendenti, rappresentata dal sigg. Alloisio
 Giacinto, Sina Enrico, Civini Luigi, assistiti dal sigg. Mariotto Franco, Via-
 metti Carlo e Bartori Giovanni Fondatori della Camera del Lavoro, si è sti-
 pulato il seguente accordo salariale:

ARTICOLO UNICO) A far tempo dal 1° agosto c.a. viene integralmente este-
 so ai lavoratori dipendenti dalle industrie del commercio di generi alimen-
 tari al dettaglio (escluso le latterie)
 l'accordo stipulato il 25 luglio 1945 tra l'Associazione dei Commercianti e la
 Camera del Lavoro; sostitutivo dell'indennità di contingenza per i lavoratori
 del commercio.

2213

F. to Bartori p. la Camera del Lavoro
 detto Fiammetta Carlo
 Giovanni

p. L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti

F. to Illeggibile

VEL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE
 F. to Illeggibile

timbro: Alleanza Provinciale delle Coopera-
 tive e delle Mutue.

B R E S C I A

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

BRESCIA

P. IL SINDACATO ALIMENTARISTI

AL DETTAGLIO

Vezzoli Clemente

Parere favorevole dell'Ufficio
 Provinciale del Lavoro di

B R E S C I A

F. to illeggibile

C O P I A

Brescia, addì 1° ottobre 1945, presso le sede dell'Associazione Manetria-
le Bresciana,

t r a

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA, rappresentata dal Sig. Maccabiani Achil-
le, membro del Sindacato Materiali da Costruzioni e dalle ditte Lombardi Gamba
e Cavagnini, assistite dall'avv. Dino Solaini e dal Sig. Isnardo Manzini;

la CAMERA DEL LAVORO di Brescia, rappresentata dal Comitato di iniziativa del-
la F.I.O.E. nelle persone dei Sigg. Becchetti Luigi e Berti Giuseppe, coll'in-
tervento degli operai Chioldi Pierino, Gorni Giuseppe, Maggiori Angelo, Gaffu-
rini Severo, Previcini Luigi.

Si sono prese in esame le richieste avanzate per gli operai della catego-
ria Marmi e Pietre.

Col presente accordo le parti fanno atto di quanto segue:

ART. I°

Si elencano qui di seguito i dati salariali indicativi sui quali si dovran-
no orientare le sistemazioni aziendali.

Si precisa che i minimi di guadagno globale orari attribuiti ad ogni quali-
fica debbono intendersi non come i minimi assoluti di categoria, ma bensì ve-
lore medio per qualifica, comprensivi di ogni elemento di paga, esclusa l'in-
denità di contingenza.

ART. 2

Cavatori riguadratori

Manovali di cava

Garzoni di cava dai 14 ai 16 anni

Garzoni di cava dai 16 ai 18 anni

Garzoni di cava dai 18 ai 20 "

Ornatisti

Scarpellino provetto (capace di intagliare)

" comune

" apprendistato dai 18 ai 20 anni

Segantini, filisti di cava e di cantiere

Lucidatori

Manovali di cantiere

Garzoni di cantiere dai 14 ai 16 anni

Garzoni di cantiere dai 16 ai 18 anni

Operai di cantiere dai 18 ai 20 anni

Addetti alle rifilatrici

Falegnami, fabbri, elettricisti, meccanici ecc.

Donne

Carrettieri (paga settimanale)

Ai pensionati (oltre i 66 anni) e mutilati del lavoro si opererà sulle suddet-
te paghe una riduzione del 20%.

Le paghe per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della
pietra quando verranno esaminate a parte.

la CAMERA DEL LAVORO di Brescia, rappresentata dal Comitato di iniziativa della F.I.O.E. nelle persone dei Sigg. Becchetti Luigi e Berti Giuseppe, coll'intervento degli operai Chiodi Pierino, Gorni Giuseppe, Maggiori Angelo, Gaffurini Severo, Previcini Luigi.

Si sono prese in esame le richieste avanzate per gli operai della categoria Marmi e Pietre.

Col presente accordo le parti hanno atto di quanto segue:

ART. 1°

Si elencano qui di seguito i dati salariali indicativi sui quali si dovranno orientare le sistemazioni aziendali.

Si precisa che i minimi di guadagno globale orari attribuiti ad ogni qualifica debbano intendersi non come i minimi assoluti di categoria, ma bensì valore medio per qualifica, comprensivi di ogni elemento di paga, esclusa l'indennità di contingenza.

ART. 2

Cavatori riguadratori

Manovali di cava

Garzoni di cava dai 14 ai 16 anni

Garzoni di cava dai 16 ai 18 anni

Garzoni di cava dai 18 ai 20 "

Ornatisti

Scarpellino provetto (capace di intagliare)

" comune

" apprendistato dai 18 ai 20 anni

Segantini, filisti di cava e di cantiere

Lucidatori

Manovali di cantiere

Garzoni di cantiere dai 14 ai 16 anni

Garzoni di cantiere dai 16 ai 18 anni

Garzoni di cantiere dai 18 ai 20 anni

Operai di cantiere

Addetti alle rifilatrici

Pallegnani, fabbri, elettricisti, meccanici ecc.

Donne

Garrettieri (paga settimanale)

Garrettieri (paga settimanale) e mutilati del lavoro si opererà sulle suddet-

Ai pensionati (oltre i 60 anni) e mutilati del lavoro si opererà sulle suddette paghe una riduzione del 20%.

Le paghe per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della pietra arenaria verranno esaminate a parte.

ART. 3

E' naturalmente in facoltà dell'azienda di attribuire ad ogni singolo lavoratore una retribuzione diversa dei dati indicativi di cui sopra, purchè la medesima non sia superiore al 10%.

L.	14,60
"	13,==
"	6,50
"	10,==
"	13,==
"	17,==
"	15,50
"	14,50
"	13,==
"	13,==
"	13,50
"	13,==
"	5,50
"	8,50
"	12,==
"	13,50
"	14,==
"	8,==
"	650,==

2212

dia della categoria non risultati inferiori ai guadagni orari sopra elencati.

ART. 4°

I guadagni individuali nelle singole categorie non potranno in ogni caso essere inferiori al guadagno medio della categoria immediatamente seguente.

ART. 5°

Ogni eventuale divergenza in merito all'interpretazione del presente accordo tra le Associazioni stipulanti.

ART. 6°

Rimane convenuto che gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo, verranno comunque assorbiti fino alla concorrenza dei quelli che venissero eventualmente fissati con successivi contratti provinciali, regionali o nazionali disciplinanti la categoria.

ART. 7°

Le parti non hanno inteso, stipulando il presente accordo, determinare riduzioni agli operai che analizzano guadagni superiori.

ART. 8°

In considerazione per la categoria manni e pietre la cosiddetta R.S.I. non aveva stabilito revisioni salariali, le ditte si impegnano di versare ad ogni singolo lavoratore, a titolo di premio, le somme come sotto specificate.

U O M I N I

	sopra i 18 anni	sotto i 18 anni
Per gli operai assunti anteriormente al 1° agosto u.s.	L. 500.==	L. 250.==
Per gli operai assunti dal 1° al 20 agosto u.s.	" 300.==	" 150.==
Per gli operai assunti dal 21 agosto al 5 settembre u.s.	" 200.==	" 100.==

Le ditte che avessero perduto di forza l'operaio dal 1° agosto al 5 settembre u.s. pagheranno all'operaio sopra ai 18 anni L.42.== e L.6.== a quelli sotto i 18 anni, giornaliere calendarie fino alla perdita di forza.

Il pagamento di tale premio verrà effettuato entro il 31 ottobre p.v.

ART. 9

Il presente accordo si applica a fare inizio del 1° ottobre 1945 e rimarrà in vigore fino alla stipulazione degli accordi di cui all'art.6.

LA CAMERA DEL LAVORO - GLI OPERAI - L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
LE DITTE

Ogni eventuale divergenza in merito all'interpretazione del presente accordo tra le Associazioni stipulanti.

ART. 6°

Rimane convenuto che gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo, verranno comunque assorbiti fino alla concorrenza da quelli che verifichino eventualmente fissati con successivi contratti provinciali, regionali o nazionali disciplinanti la categoria.

ART. 7°

Le parti non hanno inteso, stipulando il presente accordo, determinare riduzioni agli operai che analizzano guadagni superiori.

ART. 8°

In considerazione per la categoria marmi e pietre la cosiddetta R.S.I. non aveva stabilito revisioni salariali, le ditte si impegnano di versare ad ogni singolo lavoratore, a titolo di premio, le somme come sotto specificate.

U O M I N I

	sopra i 18 anni	sotto i 18 anni
Per gli operai assunti anteriormente al 1° agosto u.s.	L. 500.==	L. 250.==
Per gli operai assunti dal 1° al 20 agosto u.s.	" 300.==	" 150.==
Per gli operai assunti dal 21 agosto al 5 settembre u.s.	" 200.==	" 100.==

Le ditte che avessero perduto di forza l'operaio dal 1° agosto al 5 settembre u.s. pagheranno all'operaio sopra ai 18 anni L. 12.== e L. 6.== a quelli sotto i 18 anni, giornaliere calendarie fino alla perdita di forza.

Il pagamento di tale premio verrà effettuato entro il 31 ottobre p.v.

ART. 9

Il presente accordo si applica a fare inizio del 1° ottobre 1945 e rimarrà in vigore fino alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 6.

LA CAMERA DEL LAVORO - GLI OPERAI - L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
LE DITTE

mg.

COPIA

BRESCIA 16¹⁵
BOTTONS

Addì 22 settembre 1945, in Brescia, presso la sede dell'Associazione Industriale Bresciana, tra l'Associazione Industriale Bresciana rappresentata dal suo Presidente del Sindacato Bottonieri Sig. Lanfranchi Angelo assistito dall'avv. Dino Solaini,

e la Camera del Lavoro di Brescia rappresentata dalla sig.ra Laura Farmoni, sig. Marcolletti Antonio e sig. Scaratti Giacomo della Camera del Lavoro di Palazzolo S.O.;

é stata presa in esame la situazione relativa al trattamento dei lavoratori, e, dopo ampia e cordiale discussione, sono stati adottati di comune accordo le seguenti decisioni:

1) Viene concesso un premio di presenza oraria a tutti i dipendenti dei bottonifici sulla base di:

L. 4.50 per gli uomini -
" 3.50 " le donne -
" 2.60 " per gli apprendisti e apprendiste -

2) Il premio si corrisponderà esclusivamente sulle ore di lavoro effettive. Sono pertanto esclusi i sospesi o gli assenti per qualsiasi causa;

3) Per quanto non é ~~specificatamente~~ specificatamente previsto dal presente verbale le parti fanno riferimento all'accordo istitutivo delle indennità di contingenza, intendendo che le norme di carattere generale che regolano tale erogazione saranno applicate anche per il premio orario di cui al presente verbale.

4) Il premio non ha carattere di aumento per merito e viene concesso in via provvisoria data la situazione contingente ed in attesa che vengano stabilite e comunicate le eventuali ~~nuove~~ nuove modifiche salariali per i lavoratori. Pertanto il premio di presenza di cui sopra verrà assorbito, conguagliato e sostituito integralmente da ogni eventuale miglioramento sotto qualsiasi forma ottenuto.

5) Il premio non é parte integrante della paga agli affetti del calcolo della gratifica natalizia, delle ferie, della liquidazione di indennità di licenziamento ecc.

6) Sul premio in parola non grava alcun contributo previdenziale, assistenziale o sociale in genere.

7) I miglioramenti entreranno in vigore con decorrenza 17 settembre 45.
8) Le ore di sciopero non saranno retribuite.

chi Angelo assistito dall'avv. Dino Solaini,

e la Camera del Lavoro di Brescia rappresentata dalla sig.na Laura Faroni, sig. Marcolletti Antonio e sig. Sgaratti Giacomo della Camera del Lavoro di Palazzo S.O.;

é stata presa in esame la situazione relativa al trattamento dei lavoratori, e, dopo ampia e cordiale discussione, sono stati adottati di comune accordo le seguenti decisioni:

- 1) Viene concesso un premio di presenza oraria a tutti i dipendenti del bottonifici sulla base di:

L.	4.50	per gli uomini -
"	3.50	" le donne -
"	2.60	" per gli apprendisti e apprendiste -
- 2) Il premio si corrisponderà esclusivamente sulle ore di lavoro effettive. Sono pertanto esclusi i sospesi o gli assenti per qualsiasi causa;
- 3) Per quanto non é esplicitamente specificatamente previsto dal presente verbale le parti fanno riferimento all'accordo istitutivo delle indennità di contingenza, intendendo che le norme di carattere generale che regolano tale erogazione saranno applicate anche per il premio orario di cui al presente verbale.
- 4) Il premio non ha carattere di aumento per merito e viene concesso in via provvisoria data la situazione contingente ed in attesa che vengano stabilite e comunicate le eventuali nuove modifiche salariali per i lavoratori. Pertanto il premio di presenza di cui sopra verrà assorbito, congruato e sostituito integralmente da ogni eventuale miglioramento sotto qualsiasi forma ottenuto.
- 5) Il premio non é parte integrante della paga agli affetti del calcolo della gratifica natalizia, delle ferie, della liquidazione di indennità di licenziamento ecc.
- 6) Il premio in parola non grava alcun contributo previdenziale, assistenziale o sociale in genere.
- 7) I miglioramenti entreranno in vigore con decorrenza 17 settembre 45.
- 8) Le ore di sciopero non saranno retribuite.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA CAMERA DEL LAVORO

(F/to Laura Faroni)

(T/to Sgaratti Giacomo)

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
BRESCIANA

2228
Addì 22 Ottobre 1945, in Brescia, presso la sede dell'Associazione INDUSTRIALE BRESCIANA

tra

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA, rappresentata dal Presidente Dr. Ing. Piero Barboglio, assistito dall'Avv. Dino Solaini, Segretario dell'Associazione e dal Sig. Giordana rag. cav. Sebastiano Presidente del Sindacato Industriale tessili, Sig. Ing. Viganò Carlo vice Presidente.

e

la CAMERA DEL LAVORO di Brescia, rappresentata dai Segretari, sig. belle-ri Cesare, sig. Vischioni Felice e Dr. Alberto Bonardi assistiti dal Comitato di iniziativa della F.I.O.T. nelle persone della sig.na Faroni Laura, sig. Valzelli Faustino e sig. Marceletti Antonio;

si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ART. 1

a) Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni e rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali, (paghe indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali, non possa avere luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.-

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze non potrà avere luogo e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni sindacali a nessun effetto.-

b) La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni Interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prendessero tale iniziativa;

ART. 2

Con decorrenza del 21 settembre c.a. allo scopo di addivenire ad una perequazione salariale tra gli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività industriali;

- cotonieri
- linieri e canapieri
- jutieri
- classificatori e sfilacciatori materie prime (cascamifici)
- tintori, candeggiatori, mercerizzatori, stampatori e affini per conto di terzi;
- nastri di moda e da cappello, nastri e tessuti elastici, pizzi, tulli, veli, sciarpe, ricami, a macchina, passamanerie, trecce e stringhe;
- amianti
- vellutifici
- tappetifici
- preparazione di filati di rayon e fiocco per tessitura

e
la CAMERA DEL LAVORO di Brescia, rappresentata dai Segretari, sig. Belle-
ri Cesare, sig. Vischnoni Felice e Dr. Alberto Bonardi assistiti dal Comi-
tato di iniziativa della F.I.O.I., nelle persone della sig.na Faroni Lau-
ra, sig. Valzelli Faustino e sig. Marcaletti Antonio;
si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ART. 1

a) Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifi-
che, innovazioni e rinnovi di contratti collettivi o di norme e regola-
mentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali, (paghe
indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali, non possa avere
luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il
presente accordo.-

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti mae-
stranze non potrà avere luogo e non sarà preso in considerazione dalle
due Organizzazioni sindacali a nessun effetto.-

b) La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste
dirette da parte delle Commissioni Interne ed a svolgere azioni discipli-
nari verso le Commissioni che prendessero tale iniziativa;

ART. 2

Con decorrenza del 21 settembre c.a. allo scopo di addivenire ad una pere-
quazione salariale tra gli operai dipendenti dalle aziende esercenti le
seguenti attività industriali:

- cotonieri
- linieri e canapieri
- jutieri
- classificatori e sfilacciatori materie prime (cascamifici)
- tintori, candeggiatori, mercerizzatori, stampatori e affini per conto di terzi;
- nastri di moda e da cappello, nastri e tessuti elastici, pizzi, tulli, veli, sciarpe, ricami, a macchina, passamanerie, trecce e stringhe;
- amianti
- vellutifici
- tappetifici
- preparazione di filati di rayon e fiocco per tessitura
- tessuti di crine
- copertoni, tende da campo, zaini e simili
- tessitura serica.

i guadagni globali delle maestranze operaie per le ore di effettiva pre-
./.

2208

pag 2a

stazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

U O M I N I -

- operai specializzati		L. 15, = orarie
- " qualificati I ^a categoria		" 14,20
- " " 2 ^a		" 14,==
- " comuni sopra i 18 anni		" 13,00
- " " dai 16 ai 18 anni		" 10,==
- " " al di sotto di 16 anni		" 8,50
- manovali comuni sopra i 18 anni		" 12,00
- " fra i 16 e i 18 anni		" 9,50
- " al di sotto i 16 anni		" 8,25

D O M N E -

- operaie specializzate		" 10,50
- " qualificate I ^a categoria		" 10,==
- " " 2 ^a sopra i 16 anni		" 9,50
- " " al di sotto di 16 anni		" 7,50
- " comuni sopra i 18 anni		" 8,50
- " " dai 16 ai 18 anni		" 8,==
- " " al di sotto dei 16 anni		" 7,25
- manovali sopra i 18 anni		" 8,50
- " dai 16 ai 18 anni		" 8,==
- " dal di sotto dei 16 anni		" 7,25

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, ove ben inteso permangono le dette ragioni di merito.

Non dovranno essere invece conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori, salvo che nei confronti dei soli ausiliari specializzati od operai qualificati provetti, intendendosi tali quelli che compiono lavori di maggiore importanza per la loro complessità o precisione o responsabilità, o che, comunque, compiono lavori richiedenti più spiccate capacità professionali nel mestiere esercitato.

In caso di lavoro a cottimo, le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di 4 quindicine, un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alla tabella suddetta.

Tale guadagno, per le lavorazioni a cottimo, sarà riconosciuto con decorrenza 21 ottobre 1945, intendendosi che per il periodo antecedente, 21 settembre - 20 ottobre 1945 - la tabella salariale sopra riportata include anche gli eventuali guadagni di cottimo.

Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.

" comuni sopra i 18 anni.	"	13,00
" " dai 16 ai 18 anni	"	10,==
" " al di sotto di 16 anni	"	8,50
- manovali comuni sopra i 18 anni	"	12,00
- " fra i 16 e i 18 anni	"	9,50
- " al di sotto i 16 anni	"	8,25

D O N N E -

- operaie specializzate	"	10,50
- " qualificate I ^a categoria	"	10,==
- " " sopra i 16 anni	"	9,50
- " " al di sotto di 16 anni	"	7,50
- " comuni sopra i 18 anni	"	8,50
- " " dai 16 ai 18 anni	"	8,==
- " " al di sotto dei 16 anni	"	7,25
- manovali sopra i 18 anni	"	8,50
- " dai 16 ai 18 anni	"	8,==
- " dal di sotto dei 16 anni	"	7,25

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, ove ben inteso permangono le dette ragioni di merito.

Non dovranno essere invece conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori, salvo che nei confronti dei soli ausiliari specializzati od operai qualificati provetti, intendendosi tali quelli che compiono lavori di maggiore importanza per la loro complessità o precisione o responsabilità, o che, comunque, compiono lavori richiedenti più spiccate capacità professionali nel mestiere esercitato.

In caso di lavoro a cottimo, le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di 4 quindicine, un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alla tabella suddetta.

Tale guadagno, per le lavorazioni a cottimo, sarà riconosciuto con decorrenza 21 ottobre 1945, intendendosi che per il periodo antecedente, 21 settembre - 20 ottobre 1945 - la tabella salariale sopra riportata include anche gli eventuali guadagni di cottimo.

Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.

ART. 3

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai o delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura ~~permanente~~ fissa, esse retribuzioni saranno proporzionate ai livelli salariali del presente accordo fissato per gli operai e operai della categoria alla quale l'apprendista giunge terminando l'apprendistato. Le due parti si riservano in prosieguo di tempo di completare le relative tabelle.

ART. 4°

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente migliorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale. Anche per tali lavoratori le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

ART. 5°

- a) - A far tempo dall'applicazione del presente accordo, per il futuro resteranno annullati o assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, acconti, adeguamenti, ecc. eventualmente finora concessi.
 - b) le concessioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e importanti condizioni di miglior favore per le maestranze operai rispetto le cifre di cui alla tabella anzidetta, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.
- Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

ART. 6°

Il presente accordo entra in vigore col giorno 21 settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Marceletti Antonio
Faroni Laura
Valzelli Fausto

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIAL I BRESCIANA
F.to Barboglio P.

tempo di completare le relative tabelle.

ART. 5°

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale. Anche per tali lavoratori le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

ART. 5°

- a) - A far tempo dall'applicazione del presente accordo, per il futuro resteranno annullati o assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, acconti, adeguamenti, ecc. eventualmente finora concessi.
- b) Le concessioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e importanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto le cifre di cui alla tabella anzidetta, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

ART. 6°

Il presente accordo entra in vigore col giorno 21 settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Marcaletti Antonio
Faroni Laura
Valzelli Fausto

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIAL I BRESCIANA
F.to Barboglio P.

GV/cg

2206

305 134

Adi, 5 ottobre, in Brescia, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

tra
L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA rappresentata dal Sig. Maccabiani Achille Membro del Sindacato Materiali da Costruzione e dalla Ditta Figli di Carlo Romano, assistita dall'avv. Dino Solaini, Segretario dell'Associazione, stessa e dal Sig. Isardo Manzini

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal Comitato di iniziativa nella persona dei sigg. Becchetti Luigi e Berti Giuseppe, con l'intervento dell'operaio ROSSI RAIMONDO

Si sono prese in esame le richieste avanzate per gli operai della categoria marmi e pietre arenarie -

Col presente accordo le parti danno atto di quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 sono elencati i dati salariali indicativi sui quali si dovranno orientare le sistemazioni aziendali per le ditte interessate.

Si precisa che i minimi di guadagno globale orari attribuiti ad ogni qualifica debbono intendersi non come minimo assoluto di categoria, ma bensì valore medio per qualifica comprensivo di ogni elemento della retribuzione esclusa la sola indennità di contingenza.

Art. 2

- Cavatori riquadratori
- Cavatori
- Lissatori di cava
- Manovali di cava
- Garzoni di cava dai 14 ai 16 anni
- Apprendisti di cava dai 16 ai 18 anni
- " " " 18 " 19 "
- " " " 19 " 20 "
- Ornati
- Scalpellino provetto (capace di intagliare)
- Scalpellino comune
- Scalpellino apprendista dai 18 ai 20 anni
- Manovali di cantiere
- Garzoni di cantiere dai 14 ai 16 anni
- Apprendisti di cantiere dai 16 ai 18 anni
- " " " 18 " 19 "
- " " " 19 " 20 "
- Falegnami, fabbri, elettricisti, meccanici

L.	14,50
"	13,50
"	12,50
"	12.---
"	6.---
"	9,20
"	10,40
"	12.---
"	17.---
"	14,30
"	13,40
"	12.---
"	12.---
"	5,10
"	7,90
"	9.---
"	11,10
"	14.---

Ai pensionati (oltre i 60 anni) e mutilati del lavoro si opererà sulle suddeposte una riduzione del 20%.

del Romano, assistita dall'avv. Dino Solaini, Segretario dell'Associazione, stessa e dal Sig. Isnardo Manzini

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal Comitato di iniziativa nella persona dei sigg. Becchetti Luigi e Berti Giuseppe, con l'intervento dell'operaio ROSSI RAIMONDO

Si sono prese in esame le richieste avanzate per gli operai della categoria marmi e pietre arenarie -

Col presente accordo le parti danno atto di quanto segue:

Art. I.

All'art. 2 sono elencati i dati salariali indicativi sui quali si dovranno orientare le sistemazioni aziendali per le ditte interessate.

Si precisa che i minimi di guadagno globale orari attribuiti ad ogni qualifica debbono intendersi non come minimo assoluto di categoria, ma bensì valore medio per qualifica comprensivo di ogni elemento della retribuzione esclusa la sola indennità di contingenza.

Art. 2

- Cavatori riquadratori	L.	14,50
- Cavatori	"	13,50
- Lissatori di cava	"	12,50
- Manovali di cava	"	12.---
- Garzoni di cava dai 14 ai 16 anni	"	6.---
- Apprendisti di cava dai 16 ai 18 anni	"	9,20
- " " " 18 " 19 "	"	10,40
- " " " 19 " 20 "	"	12.---
- Ornatisti	"	17.---
- Scalpellino provetto (capace di intagliare)	"	14,30
- Scalpellino comune	"	13,40
- Scalpellino apprendista dai 18 ai 20 anni	"	12.---
- Manovali di cantiere	"	12.---
- Garzoni di cantiere dai 14 ai 16 anni	"	5,10
- Apprendisti di cantiere dai 16 ai 18 anni	"	7,90
- " " " 18 " 19 "	"	9.---
- " " " 19 " 20 "	"	11,10
- Falegnami, fabbri, elettricisti, meccanici	"	14.---

Ai pensionati (oltre i 60 anni) e mutilati del lavoro si opererà sulle suddette paghe una riduzione del 20%.

2205
./.

ART. 3

E' naturalmente in facoltà dell'azienda di attribuire ad ogni singolo lavoratore una retribuzione diversa dai dati indicativi di cui sopra, purchè la media della categoria non risulti inferiore ai guadagni orari sopra elencati.

Art. 4

I guadagni individuali nella singole categorie non potranno in ogni caso essere inferiori al guadagno medio della categoria immediatamente seguente.

Art. 5

Ogni eventuale divergenza in merito alla interpretazione del presente accordo ed alla sua pratica applicazione sarà risolta di comune accordo tra le Associazioni stipulanti.

Art. 6

Rimane convenuto che gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo, verranno comunque assorbiti fino alla concorrenza da quelli che venissero eventualmente fissati con successivi contratti provinciali, regionali o nazionali disciplinanti la categoria.

Art. 7

Le parti non hanno inteso, stipulando il presente accordo, determinare riduzioni agli operai che realizzano guadagni superiori.

Art. 8

In considerazione che ^{per} la categoria marmi e pietre la cosiddetta R.S.L. non aveva stabilito revisioni salariali, le Ditte si impegnano di versare ad ogni singolo lavoratore, a titolo di premio, le somme come sotto specificate:

U O M I N I			
		Sopra i 18 anni	Sotto i 18 anni
- per gli operai assunti anteriormente al 1° agosto u.s.	L. 500.---	L. 250.---	
- Per gli operai assunti dal 1° agosto al 20 agosto u.s.	" 300.---	" 150.---	
- Per gli operai assunti dal 21 agosto al 5 settembre	" 200.---	" 100.---	
Le Ditte che avessero perduto di forza l'operaio dal 1° agosto al 5 settembre u.s., pagheranno all'operaio sopra i 18 anni L. 12.- e L. 6.- e quelli sotto i 18 anni, giornaliere calendarie fino alla perdita di forza.			

Il pagamento di tale premio verrà effettuato entro il 31 ottobre p.v.

Art. 9

Il presente accordo si applica a fare inizio dal 5 ottobre 1945 e rimarrà in vigore fino alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 6.

LA CAMERA DEL LAVORO

F.to. L. Becchetti

" G. Berti

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

LE DITTE: F.to: S. CADEI- A. MACCABIANI

I guadagni individuali nella singole categorie non potranno in ogni caso essere inferiori al guadagno medio della categoria immediatamente seguente.

Art. 5

Ogni eventuale divergenza in merito alla interpretazione del presente accordo ed alla sua pratica applicazione sarà risolta di comune accordo tra le Associazioni stipulanti.

Art. 6

Rimane convenuto che gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo, verranno comunque assorbiti fino alla concorrenza da quelli che venissero eventualmente fissati con successivi contratti provinciali, regionali o nazionali disciplinanti la categoria.

Art. 7

Le parti non hanno inteso, stipulando il presente accordo, determinare riduzioni agli operai che realizzano guadagni superiori.

Art. 8

In considerazione che ^{per} la categoria marmi e pietre la cosiddetta R.S.L. non aveva stabilito revisioni salariali, le Ditte si impegnano ad versare ad ogni singolo lavoratore, a titolo di premio, le somme come sotto specificate:

<u>U O M I N I</u>		
	Sopra i 18 anni	Sotto i 18 anni
- per gli operai assunti anteriormente al 1° agosto u.s.	L. 500.---	L. 250.---
- Per gli operai assunti dal 1° agosto al 20 agosto u.s.	" 300.---	" 150.---
- Per gli operai assunti dal 21 agosto al 5 settembre	" 200.---	" 100.---

Le Ditte che avessero perduto di forza l'operaio dal 1° agosto al 5 settembre u.s., pagheranno all'operaio sopra i 18 anni L. 12.- e L. 6.- a quelli sotto i 18 anni, giornaliere calendarie fino alla perdita di forza.

Il pagamento di tale premio verrà effettuato entro il 31 ottobre p.v.

Art. 9

Il presente accordo si applica a fare inizio dal 5 ottobre 1945 e rimarrà in vigore fino alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 6.

LA CAMERA DEL LAVORO
F.to. L. Becchetti
" G. Berti

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA
LE DITTE: F.to: S. CADEI- A. MACCABIANI

GLI OPERAI:
F.to: Rossi Raimondo

2204

N. 331

C.O.F.A.

Addì, 3 Novembre 1945, in Brescia presso la sede dell'Associazione Industriale Bresciana

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE ^{tra} BRESCIANA rappresentata dal Signor ALBERTI ANGELO e dal Sig. PALAZZOLO VINCENZO del Calzaturificio "Brixia" assistiti dall'Avv. DINO SOLEINI Segretario dell'Associazione Industriale Bresciana

La CAMERA DEL LAVORO rappresentata dal Comitato di iniziativa F.I.C.T. nella persona del Sig. VALZELLI FAUSTINO, Sign. FARONI LAURA e Sig. MARCOLETTI ANTONIO,

si sono prese in esame le richieste avanzate per una perequazione salariale dei lavoratori dipendenti dalle industrie dei calzaturifici.

Col presente verbale si è atto del raggiunto accordo sulle clausole seguenti:

ARTICOLO 1°

Con decorrenza 1° Ottobre 1945 per gli impegni precedentemente assunti, i guadagni degli operai in servizio, esclusa l'indennità di contingenza, saranno i seguenti:

<u>UOMINI:</u>	Operai di Ia. categoria A.	Lire 15,50
	Operai di Ia. categoria B.	" 14,85
	Operai di IIa. categoria	" 14.--
	Operai di IIIa. categoria	" 13.--
<u>DONNE:</u>	Operaie di Ia. categoria A.	" 10,50
	Operaie di Ia. categoria B.	" 10.--
	Operaie di IIa. categoria	" 9,50
	Operaie di IIIa. categoria	" 9.--

ARTICOLO 2°

Si conferma che per il futuro si seguirà il criterio di non dare alcun effetto retroattivo ad eventuali variazioni salariali.

ARTICOLO 3°

Per gli addetti ai lavori discontinui, di semplice attesa o custodia e per gli apprendisti i guadagni da applicarsi saranno quelli previsti dal cosiddetto decreto Spinelli maggiorati proporzionalmente.

ARTICOLO 4°

Le parti non hanno inteso, stipulando il presente accordo, determinare riduzioni agli operai che realizzano guadagni superiori.

ARTICOLO 5°

Ogni eventuale divergenza in merito all'interpretazione ²²⁰³ presente accordo ed alla sua pratica applicazione sarà risolta di comune accordo tra le Associazioni stipulanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

C O P I A

ADDE: 3 NOVEMBRE, In BRESCIA presso la sede dell'Associazione Industriale Bresciana,

tra

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA RAPPRESENTATA DAL SIG. CAMPARI ALBERTO della Ditta S.A. Torcitura di Pianello Lario di Montichiari assistito dall'avv. DINO SOLMINI, Segretario dell'Associazione Industriale Bresciana.--

LA CAMERA DEL LAVORO rappresentata dal Comitato di iniziativa F.I.C.T. nelle persone del Sig. VALZELLI FAUSTINO, Sig.ra FARONI LAURA e Sig. MARCOLETTI ANTONIO,--

si sono prese in esame le richieste avanzate per una perequazione salariale dei lavoratori dipendenti dalle Industrie Torcitura della seta della Provincia di Brescia.

Col presente verbale si da atto del raggiunto accordo sulle seguenti clausole:

ARTICOLO I

Con decorrenza 1° novembre 1945 i guadagni degli operai, esclusa l'indennità di contingenza saranno i seguenti:

UOMINI:

Operai specializzati	L. 14,25
Operai di 1a categoria	" 13,50
Operai di 2a categoria	" 13,30
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,40
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	" 9,00
Manovali comuni sotto i 16 anni	" 7,80

DONNE:

Operaie specializzate	L. 10,00
Operaie qualif. di 1a categ.	" 9,35
Operaie di 2a categoria	" 8,70
Operaie comuni sopra i 18 anni	" 8,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 7,80
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	" 6,75
Manovali comuni sotto i 16 anni	" 6,00

2202

ARTICOLO II

Per i lavoratori presenti in servizio nel mese di Ottobre la tabella anzidetta si applicherà con decorrenza 1° Ottobre 1945.--

ARTICOLO 3

Per gli addetti ai lavori discontinui, di semplice attesa o custodia e per gli apprendisti, i guadagni da applicarsi saranno quelli previsti dal

- 2 -

dal cosiddetto decreto Spinelli maggiorati proporzionalmente.

ARTICOLO 4

Le parti non hanno inteso, stipulando il presente accordo determinare riduzioni agli operai che realizzano guadagni superiori.-

ARTICOLO 5

Ogni eventuale divergenza in merito all'interpretazione del presente accordo ed alla pratica sua applicazione, sarà risolta di comune accordo tra le Associazioni stipulanti.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

LA CAMERA DEL LAVORO

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA.-

og/;

2201

Il giorno 11 del mese di Ottobre dell'anno 1933, in Brescia presso l'associazione dei commercianti - Via Umberto I°, ... tra:

il Sindaco dei pacificatori della provincia di Brescia, rappresentato dal Presidente sig. Zubani Francesco Luigi, assistito dal sig. ... e dal Dr. CIOCCINNI Gaetano dell'associazione dei Commercianti;

sentito il parere dell'alleanza provinciale delle cooperative, rappresentata dal suo presidente sig. ... assistito dal segretario sig. ...

La categoria degli operai pacificatori, rappresentata dal sig. ... e la categoria degli operai pacificatori, assistito dal sig. ...

Art. 1°) - Il presente accordo, dalla data di entrata in vigore, sostituisce ed assorbe l'indennità di contingenza concepita dai lavoratori ai sensi dell'accordo provinciale stipulato il 13 luglio c.a. -

Art. 2°) - Per tutti i pacifici, indipendentemente dalla rispettiva categoria, è obbligatoria la retribuzione a quintale. Si conviene tuttavia che qualora in avvenire dovessero essere stipulati accordi nazionali e regionali nei quali fosse prevista una classificazione dei forni e un sistema di retribuzione, in relazione a tale classificazione, diverso da quello stabilito dal presente accordo - anche i pacificatori della provincia di Brescia aderiranno senza difficoltà al nuovo regolamento.

Per retribuzione a quintale si intende una retribuzione fissa per ogni quintale di farina pacificata.

Art. 3°) - Il compenso a quintale viene così stabilito in relazione alla pezzatura del pane:

Pezzatura da gr. 100	...	2200	...	130	...	130
" " " 80	...	"	...	"	...	"
" " " 75	...	"	...	"	...	"
Crissini	...	"	...	"	...	"

La ripartizione della paga fra informatore, imbastitore ed aiutante sarà fatta nel seguente modo: dedotto il 5% della paga totale in favore dell'informatore e dell'imbastitore, la rimanenza verrà divisa in parti uguali.

Art. 4°) - Gli apprendisti verranno retribuiti nella seguente misura:

per il primo anno col 75% della paga dell'aiutante
per il secondo anno col 80% della paga dell'aiutante.

IL GIORNO DI UNA DONNA - Via Umberto I, 10. Ora:

sentito il parere dell'Alleanza providente delle cooperative, rappresentata dal Dr. SIOGGERI Gaetano dell'Associazione, assistito dal segretario PUG. MAURO.

[illegible]

Art. 10) - Il presente accordo, dalla data di entrata in vigore, sostituisce l'attuale contratto di lavoro stipulato tra i lavoratori e la Ditta proprietaria categoriale.

art. 29) - Per tutti i panifici, indipendentemente dalla rispettiva categoria, è obbligatoria la retribuzione a quilibrio. Si conviene tuttora che qualora in avvenire dovessero essere stipulati accordi nazionali e regionali nei quali fosse prevista una classificazione dei forni e un sistema di retribuzione, in relazione a tale classificazione, diverso da quello stabilito dal presente accordo - anche i panificatori della provincia di Brescia aderiranno senza alcun loro reclamo.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Per retribuzione a quintuplo
di quello di farina raffinata.

quintale di farina purificato. --

Art. 36) - Il compen-
sozzatura del pene:

[illegible]

Crissini tra informatore, impastatore ed aiutante sarà fatta la ripartizione della paga fra informatore, impastatore ed aiutante. La ripartizione della paga sarà fatta in favore dell'informatore nel seguente modo: dedotto il 5% della paga totale in favore dell'informatore, la rimanenza verrà divisa in parti uguali tra informatore, impastatore ed aiutante. La rimanenza verrà divisa in parti uguali tra informatore, impastatore ed aiutante. La rimanenza verrà divisa in parti uguali tra informatore, impastatore ed aiutante.

THESE RESEARCHES ARE THE PROPERTY OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
AND ARE NOT TO BE RELEASED TO THE PUBLIC
WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION OF THE
DIRECTOR, FBI

115 (2) - Gli apprendisti vanno a scuola
e i loro genitori li aiutano a studiare.

per il primo anno col 20% della paga dell'attitante dell'impiego dell'interessato.

per il secondo anno ed oltre col 100 per cento di grava visio fissato in una set-

Art. 6^a) - Pericolo di rovina. La prima
tipografia - la casa tipografica - tipo per la lavorazione di 3

Art. 60) - Formazione della squadra tipo per la
cinquanti di farina: un informator, un tapastatore, un aiutante.

L'assunzione degli apprendisti è consentita in ragione di un apprendista per ogni panificio.-

Art. 7°) - Ogni lavoratore qualificato dovrà, di massima lavorare un kilo di farina al giorno: quando la produzione attribuita ad ogni operaio supera i 120 kg. è obbligatoria l'assunzione di un altro operaio.-

Art. 8°) - orario di lavoro. L'orario di lavoro normale si intende dalle ore 4 alle ore 12. Il lavoro svolto prima delle 4 (lavoro notturno) sarà retribuito con la maggiorazione del 100%. Tale lavoro notturno sarà consentito solo in casi eccezionali, come ad esempio per l'improvvisa rottura di macchine, interruzione di corrente elettrica, lavoro doppio, etc.-

Art. 9°) - Il porta pane deve essere retribuito a parte e totalmente carico del datore di lavoro. Gli operai della squadra petraiolo essere adibiti solo in via del tutto eccezionale, al trasporto del pane alle rivendite.-

Art. 10°) - Le ferie annuali.- Fissate in giorni 7; verranno retribuite in base all'ultima paga settimanale, direttamente dal datore di lavoro qualora non appena si ottenga - come è nei veti delle categorie stipulanti - la cessazione del servizio attualmente prestato dalla Cassa ferie.-

Art. 11°) - La 13° mensilità, per l'anno in corso, sarà corrisposta nel seguente modo: 7/12 in base alla vecchia retribuzione; 5/12 in base alla retribuzione del presente contratto.-

Art. 12°) - Dopo due mesi di anzianità presso la medesima ditta, l'operaio avrà diritto al compenso sostitutivo delle ferie in ragione di dodicesimi.- Ciò si intende, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.-

Art. 13°) - Per tutti i prestatori d'opera obbligatoria l'iscrizione presso gli Uffici di collocamento.- Il datore di lavoro dovrà vigilare perchè sia adempito tale obbligo.-

Art. 14°) - Si conviene che ogni reclamo nei confronti della ditta relativamente al trattamento economico percepito dovrà essere avanzato - e pena di decadenza del diritto - entro 4 mesi dalla data a cui si riferisce la pretesa inadempienza.-

2199

Art. 15°) - Il presente accordo entra in vigore col giorno 7 Ottobre 1945 ed ha la durata di un anno, intendendosi tacitamente prorogato per un altro anno e così di seguito, salvo denuncia di una delle parti, due mesi prima della scadenza.-

P. LA CAMERA DEI LAVORATORI

R.to illeggibile

P. LA CAMERA DEL VOTO

R.to illeggibile

P. IL SINDACATO DEI DATORI DI LAVORO

R.to illeggibile

P. L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti

R.to illeggibile.-

mb/cg

BEST COPY POSSIBLE

Pyrenichia bursifolia

[illegible][illegible]2198

1. The first of the two main parts of the book is a history of the development of the theory of the structure of the atom. This part is written by the author, who is a leading expert in the field. The second part is a collection of papers by other leading experts in the field. The book is written in a clear and concise style, and is suitable for both students and researchers.

la persona del 1° grado in persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli

La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli
no, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli
La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli

1) La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli
La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli
La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli

Barrioli
(manuale)

Barrioli (manuale)
Barrioli (manuale)

a) Barrioli (manuale)	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b) Barrioli (manuale)	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
c) Barrioli (manuale)	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d) Barrioli (manuale)	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
e) Barrioli (manuale)	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
f) Barrioli (manuale)	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
g) Barrioli (manuale)	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
h) Barrioli (manuale)	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

2198

La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli
La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli

La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli
La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli

La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli
La persona del 1° grado, Piacenza Carlo, Barrioli Gio-
vanni, ecc. del 1° grado, Piacenza, Barrioli Barrioli

ai lavoratori la cui paga di lavoro non supera i 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000.

Per la parte di contributo superiore alla 1.500.000, l'importo dei contributi è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000.

Il contributo degli imprenditori è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000.

Il contributo degli imprenditori è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000.

Il contributo degli imprenditori è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000.

Il contributo degli imprenditori è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000.

Il contributo degli imprenditori è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000.

Il contributo degli imprenditori è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000. L'importo dei contributi è fissato a 1.500.000.

Lucy

Timbro: Ufficio Provinciale del Lavoro
2248

Brescia - Thrasing 82

ACCORDO TARIFFARIO 14/7/1945 PER TUTTI I SALARIATI AGRICOLI FISSI E
BRACCIANTI AVVENTIZI DELLA PROV. DI BRESCIA
CON decorrenza 11 MAGGIO 1945

Specie: Con sviluppo sindacale

Oggi 14 luglio 1945, fra i rappresentanti della Camera del Lavoro ed i rappresentanti della Associazione Agricoltori, si addivene alla stipulazione dell'accordo per la determinazione delle tariffe e compensi da corrispondere a tutte le categorie dei lavoratori agricoli fissi e braccianti avventizi occupati presso le aziende agricole della provincia di Brescia.

Fermo restando tutte le norme contrattuali e di legge che regolano i rapporti prima del 25 aprile 1945 e tutti gli accordi su tariffe e premi convenuti dopo tale data dalle rappresentanze della Camera del Lavoro e dell'Associazione Agricoltori, le tariffe e i compensi sanciti nelle allegate tabelle decorreranno ad ogni effetto di legge dall'11 maggio 1945.

1° - L'orario di lavoro disposto dall'art. 12 del vigente contratto collettivo, viene, con effetto dal 19 giugno 1945, così modificato:

11 Novembre	- 10 febbraio	ore 6
11 Febbraio	- 10 aprile	" 7
11 Aprile	- 10 giugno	" 8
11 Giugno	- 10 luglio	" 9
11 Luglio	- 10 novembre	" 8

L'orario di lavoro si intende iniziato quando uomini e bestie parati abbandonano la cascina e si intende terminato sul posto, ossia sul campo.

L'intervallo dell'orario di lavoro lo si stabilisce in ore tre nei mesi dell'11 Maggio al 10 Agosto, per tutti gli altri mesi si stabiliscono due ore di intervallo.

2° - Per effetto della riduzione dell'orario di lavoro per i salariati e gli obbligati, viene concesso alle categorie dei MANDRIANI e MANZOLAI un compenso per l'annata agraria 1944-45 (dall'11/5/1945) pari a L. 1200 per i mandriani e L. 1150 per i manzolari, il tutto per unità lavorativa.

3° - Fermo restando, per ore, il pagamento del contributo unificato agricoli, si ricorda alle aziende agricole che, in base ad un'ordinanza dell'A.M.C., da esso bisogna sottrarre ogni contributo sindacale.

4° - In sostituzione delle feste nazionali - abolite con effetto dal 25 aprile 1945 - si definiscono le feste civili di astensione dal lavoro normale, sulla base

Oggi 14 luglio 1945, fra i rappresentanti della Camera del Lavoro ed i rappresentanti della Associazione Agricoltori, si addivene alla stipulazione dell'accordo per la determinazione delle tariffe e compensi da corrispondere a tutte le categorie dei lavoratori agricoli fissi e braccianti avventizi occupati presso le aziende agricole della provincia di Brescia.

Fermo restando tutte le norme contrattuali e di legge che regolano i rapporti prima del 25 aprile 1945 e tutti gli accordi su tariffe e premi convenuti dopo tale data dalle rappresentanze della Camera del Lavoro e dell'Associazione Agricoltori, le tariffe e i compensi sanciti nelle allegate tabelle decorreranno ad ogni effetto di legge dall'11 maggio 1945.

1° - L'orario di lavoro disposto dall'art. 12 del vigente contratto collettivo, viene, con effetto dal 19 giugno 1945, così modificato:

11 Novembre	- 10 febbraio	ore 5
11 Febbraio	- 10 aprile	" 7
11 Aprile	- 10 giugno	" 8
11 Giugno	- 10 luglio	" 9
11 Luglio	- 10 novembre	" 8

L'orario di lavoro si intende iniziato quando uomini e bestie parati abbandonano la cascina e si intende terminato sul posto, ossia sul campo.

L'intervallo dell'orario di lavoro lo si stabilisce in ore tre nei mesi dall'11 Maggio al 10 Agosto, per tutti gli altri mesi si stabiliscono due ore di intervallo.

2° - Per effetto della riduzione dell'orario di lavoro per i salariati e gli obbligati, viene concesso alle categorie dei MANDRIANI e MANZOLAI un compenso per l'annata agraria 1944-45 (dall'11/5/1945) pari a L. 1200 per i mandriani e L. 1150 per i manzolari, il tutto per unità lavorativa.

2196

3° - Fermo restando, per ora, il pagamento del contributo unificato agricoli, si ricorda alle aziende agricole che, in base ad un'ordinanza dell'A.M.G., da esso bisogna sottrarre ogni contributo sindacale.

4° - In sostituzione delle feste nazionali - abolite con effetto dal 25 Aprile 1945 - si definiscono le feste civili di astensione dal lavoro che dovranno essere pagate, oltre il salario normale, sulla base della paga risultante per una giornata lavorativa di otto ore;

1° Maggio - 8 maggio - 4 Novembre

*/.

- 2 -

5° - Le ore straordinarie, festive e notturne - dall'11 maggio 1945-
verranno liquidate, per tutte le categorie, con la percentuale di
maggiorazione sulla paga base del 20%.

6° - La precedente indennità di presenza viene assorbita dalle ta-
riffe concordate con il presente accordo.

Fatto, letto e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
Emilio Carboni
Carrà Rita
Tre firme illeggibili.

p. L'ASSOCIAZIONE AGRICOL-
TORI
F.to Morelli L.
cinque firme illeggibili

Allegate tre tabelle salariali.

ca/.

ACCORDO 27.6.1945 PER LE PAGHE BASE CAMPAGNA TREBBIATURA 1945 (BRESCIA)

Brescia, 27.6.1945

Fra il Consorzio Provinciale Trebbiatori di Brescia e la Camera del Lavoro - settore agricoltura - maestranze specializzate - vengono concordate le seguenti tariffe per la presente campagna di trebbiatura.

piornaliera

Macchinisti:	£.	110. =
Conduttori locomobili	"	100. =
Trattoristi e motoristi	"	90. =
Pagliarini - imboccatori e pressatori		

Premio cottimo

Premio cottimo

Per il gruppò di macchine con lunghezza di battitore	
da m. 0.60 a m. 0.80 { per la montagna e valli	
	{ per la zona collinosa

... di contare macchine con lunghezza di battitore

per il gruppo macchine col lunghezza di 100 cm. 0.80 a cm. 100
oltre cm. 100.

Il salario giornaliero è comprensivo di tutte le altre indennità compresa quella di presenza.

sa quella di presenza.

A tutti gli addetti alle macchine trebbiatrici, verrà corrisposto dal proprietario del grano, il vitto ed il vino in misura sufficiente e sana.

na. Le ore straordinarie oltre le 8 normali, verranno compensate col 50% in più della paga oraria. La paga oraria sarà ottenuta dividendo per 8 la paga base, più la quota di premio ed il vitto considerato, convenzionalmente, in £. 75.=

I conduttori delle macchine trebbiatrici verseranno alla Camera del Lavoro un contributo sindacale nella misura dell'1% diviso nella misura di 0.50 fra datore e prestatore d'opera.

Letto, firmato e sottoscritto.

P. IL CONSORZIO TREBBIATORI
F.to Placido Enrico - Belloni

ro - settore agricoltura - maestranze specializzate - vengono concordate le seguenti tariffe per la presente campagna di trebbiatura.

Giornaliera

Macinisti:

Conduttori locomobili	£. 110.=
Trattoristi e motoristi	" 100.=
Pagliarini - imboccatori e pressatori	" 90.=

Premio cottimo

Per il gruppo di macchine con lunghezza di battitore	per Hl.
da m. 0.60 a m. 0.80 { per la montagna e valli	£. 1.25
per il gruppo macchine con lunghezza di battitore	" 1.==
da m. 0.80 a m. 100	£. 0.75
oltre m. 100	" 0.60

Il salario giornaliero è comprensivo di tutte le altre indennità compresa quella di presenza.

A tutti gli addetti alle macchine trebbiatrici, verrà corrisposto dal proprietario del grano, il vitto ed il vino in misura sufficiente e sana.

Le ore straordinarie oltre le 8 normali, verranno compensate col 30% in più della paga oraria, la paga oraria sarà ottenuta dividendo per 8 la paga base, più la quota di premio ed il vitto considerato, convenzionalmente, in £. 75.=

I conduttori delle macchine trebbiatrici verseranno alla Camera del Lavoro un contributo sindacale nella misura dell'1% diviso pariteticamente nella misura di 0.50 fra datore e prestatore d'opera.

Letto, firmato e sottoscritto.

P. IL CONSORZIO TREBBIATORI
F.to Placidi Enrico - Belloni

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Ing. Crespi- Malvezzi

de/nl

2194

2254

Brescia Agricoltura
(Agricoltura)

75
186

AUTONOMA REGIONALE PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Offici employés de agriculture

1/1951

Gli 22 agosto 1945, fra i rappresentanti della Associazione
degli Agricoltori, nelle persone dei sigg.: Ing. Pier Giuseppe Gra-
mignola - Rag. Astorre Copetta - Comm. Agostino Mondini;

ed i rappresentanti della Camera del Lavoro nelle persone dei Sigg.
Rag. Ferruccio Malvesi - Borghi Antonio - Gandini Luigi - Paglia-
ri Raffaele;

si addivene alla stipulazione dell'accordo per la determinazione de-
gli stipendi da corrispondere a tutte le categorie degli impiegati
tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole della pro-
vincia di Brescia.

Perse restando tutte le norme contrattuali e di legge che re-
golavano i rapporti prima del 29 aprile 1945, gli stipendi sanciti
nella allegata tabella, comprensivi delle precedenti indennità di
presenza, decorreranno, ad ogni effetto di legge, dal giorno 1° Giu-
gno 1945.

Si ravvisa l'opportunità di estendere agli impiegati tecnici
ed amministrativi, che ancora non godono degli emolumenti in natura
come consuetudine, tale trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Ferruccio Malvesi
Borghi Antonio
Gandini Luigi
Pagliari Raffaele

p. L'ASSOCIAZIONE AGRICOLA

F.to P. Giuseppe Gramignola
A. Copetta
Agostino Mondini

Tabella degli stipendi per gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti
 da aziende agricole della provincia di Reggio Emilia a decorrere dal 1° giugno 1945

Gruppo	Grada esigenda	Piccolo esigendo
<u>1° - IMPIEGATI DI CANTIERO</u>		
1° cat. Direttore	45.199,50	61.165,50
2° cat. Agente	44.415,50	40.055,50
3° cat. Capo reparto	43.130,50	35.252,50
4° cat. Sottosegretario	40.242,50	38.354,50
<u>2° - IMPIEGATI D'UFFICIO</u>		
1° cat. Addetti servizi	40.242,50	37.252,50
2° cat. Assistenti	38.354,50	37.252,50
3° cat. Ausiliari	37.252,50	37.252,50
4° cat. Manovali	35.252,50	37.252,50
<u>3° - cat. Tecnici</u>		
Tecnici in agricoltura	50.058,50	43.452,70
Tecnici agrari	50.047,50	44.873,50
Tecnici agricoli	45.199,50	44.257,70
<u>4° - cat. Agenti</u>		
Agenti in agricoltura	45.199,50	41.746,40
Agenti agrari	45.199,50	41.343,60
Tecnici agricoli	44.112,50	40.055,50
<u>5° - cat. Capo reparto</u>		
Capo reparto in agricoltura	44.412,50	---
Capo reparto agrari	43.871,60	---
Tecnici agricoli	43.252,50	---
<u>6° - cat. Sottosegretario</u>		
Sottosegretario	40.522,50	39.346,00
<u>7° - cat. Tecnici agricoli</u>		
Tecnici agricoli	39.690,00	38.752,00
1° cat. Tecnici agricoli con dettore in servizio	39.690,00	38.354,50
2° cat. Tecnici agricoli Assistenti	38.354,50	37.252,50

ACCORDO 4.7.1945 PER LE TARIFFE DI TREBBIATURA PER LA CAMPAGNA 1945
(Brescia)

Brescia, 4 luglio 1945

Fra l'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA TREBBIATORI di Brescia e l'ASSOCIAZIONE LIBERA DEGLI AGRICOLTORI di Brescia vengono concordate le seguenti tariffe di trebbiatura per la campagna 1945:

GRUPPI AZIONATI DA LOCOMOBILE
(combustibile a carico dell'agricoltore)

per piazzatura	(con pressa)	
da ett. 1 a ett. 50	£. 39 l'ett.	
" " 51 " 150	" 38 "	
" " 151 " 300	" 37 "	a paglia sciolta riduzione del 25% sulle
" " 301 in avanti	" 35 "	tariffe indicate

GRUPPI AZIONATI CON MOTORE ELETTRICO

(Energia a carico del trebbiatore)	
per piazzatura (con pressa)	
da ett. 1 a ett. 50	£. 40 l'ett.
" " 51 " 150	" 39 "
" " 151 " 300	" 38 "
" " 301 in avanti	" 36 "

Se l'energia elettrica viene fornita dall'agricoltore le tariffe vengono ridotte di £. 2.50 l'Hl.
a paglia sciolta riduzione del 20% sulle tariffe controindicate

GRUPPI AZIONATI DA TRATTORE

per piazzatura (con pressa)	
da ett. 1 a ett. 50	£. 54. = l'ett.
" " 51 " 150	" 53. = "
" " 151 " 300	" 52. = "
" " 301 in avanti	" 50. = "

a paglia sciolta riduzione del 25% sulle tariffe controindicate

- 1°) Per la piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione dei cereali;
- 2°) Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20%
- 3°) Il vitto è a carico dell'agricoltore, contro esibizione delle tessere annonarie da parte del personale;
- 4°) Frumento grandinato: quando il grano ha subito un danno superiore al 20% la tariffa di trebbiatura va aumentata di una percentuale uguale a quella del danno subito.
- 5°) Il pagamento dei noli verrà effettuato tramite Associazione Trebbiatori che invierà all'agricoltore regolare fattura. E' in facoltà dell'agricoltore di effettuare direttamente al trebbiatore il pagamento delle partite fino ad ettoltri 50.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
LIBERA DEGLI AGRICOLTORI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
TREBBIATORI

2191

Fra l'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA TREBBIATORI di Brescia e l'ASSOCIAZIONE LIBERA DEGLI AGRICOLTORI di Brescia vengono concordate le seguenti tariffe di trebbiatura per la campagna 1945:

GRUPPI AZIONATI DA LOCOMOBILE
(combustibile a carico dell'agricoltore)

per piazzatura	(con pressa)
da ett. 1 a ett. 50	£. 39 l'ett.
" " 51 " 150	" 38 "
" " 151 " 300	" 37 "
" " 301 in avanti	" 35 "
a paglia sciolta riduzione del 25% sulle tariffe indicate	

GRUPPI AZIONATI CON MOTORE ELETTRICO

(Energia a carico del trebbiatore)	Se l'energia elettrica viene fornita dall'agricoltore le tariffe vengono ridotte di £. 2.50 l'hl.
per piazzatura (con pressa)	
da ett. 1 a ett. 50	£. 40 l'ett.
" " 51 " 150	" 39 "
" " 151 " 300	" 38 "
" " 301 in avanti	" 36 "
a paglia sciolta riduzione del 20% sulle tariffe controindicate	

GRUPPI AZIONATI DA TRATTORE

per piazzatura (con pressa)	a paglia sciolta riduzione del 25% sulle tariffe controindicate
da ett. 1 a ett. 50	£. 54.= l'ett.
" " 51 " 150	" 53.= "
" " 151 " 300	" 52.= "
" " 301 in avanti	" 50.= "

- 1°) Per la piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione dei cereali;
- 2°) per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20%
- 3°) Il vitto è a carico dell'agricoltore, contro esibizione delle tessere annonarie da parte del personale;
- 4°) Fornimento granaiato: quando il grano ha subito un danno superiore al 20% la tariffa di trebbiatura va aumentata di una percentuale uguale a quella del danno subito.
- 5°) Il pagamento dei noli verrà effettuato tramite Associazione Trebbiatori che invierà all'agricoltore regolare fattura. E' in facoltà dell'agricoltore di effettuare direttamente al trebbiatore il pagamento delle partite fino ad ettoltri 50.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
LIBERA DEGLI AGRICOLTORI

F.to Luigi Morelli

2191
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
TREBBIATORI

F.to Emico Placidi

Me/nl

223.
5
Prefettura di BRESCIA

Brescia

Agricoltura

Brescia, 27 Settembre 1945
ore 20,30

Contingency to all agric.
workers.

Alla presenza del Prefetto, del Presidente e di
Rappresentanti del C.L.N. dei Segretari dei Partiti di Massa;
dei Segretari della Camera del Lavoro, dei Rappresentanti
della Federterra, dell'Associazione degli Agricoltori e
della Commissione dei Capi Lega sono stati raggiunti i se-
guenti accordi in merito alla vertenza agraria in corso:

- 1°)- Lire 5.000.--- (cinquemila) a titolo di contingenza ed a
conguaglio globale relativo alle domande
diverse in favore dei lavoratori fissi in
carico all'azienda anteriormente al 1° Set-
tembre 1945 e per ogni unità lavorativa;
- 2°)- Lire 70. --- (settanta) a titolo di contingenza per giorna-
ta calendaria ai lavoratori avventizi dal 1°
settembre e per il periodo durante il quale
rimangono in forza all'azienda ed ai lavorato-
ri fissi assunti dopo il 1° Settembre;
- 3°)- Gli. 1- di frumento, ovvero quintali uno e mezzo di grantur-
co per ogni unità lavorativa; purché detto quan-
titative rientri nella assegnazione annuaria
della famiglia. Nel caso in cui l'assegnazione
annuaria non consente la concessione di cerea-
-li in quantità superiore a quella stabilita al
patto di lavoro in corso, verrà corrisposto un
compenso proporzionale in ragione di L. 1.000.---
(mille) per le quantità sopra convenute;
- 4°)- litri 1 di latte senza compenso per capo-famiglia dal giorno
della ripresa del lavoro;
- 5°)- Vengono retribuite le giornate di sciopero;
- 6°)- La Camera del Lavoro, la Federterra e i Capi Lega si impegnano
a far cessare immediatamente lo sciopero;
- 7°)- Il presente accordo vale in via definitiva fino a nuovo patto
colonico.

per la Camera del Lavoro
" l'Associazione Agricoltori
" i Partiti di Massa

per la Federterra
" il C.L.N. di Brescia
" i Capi-lega

(segno le firme)

(seguono le firme)

IL PREFETTO

(timbro rotendo della Prefettura di Brescia)

2190

Brescia Agricoltori

ACCORDO 14.7.45 PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

Raccomandato riunione 7 agosto 1945

con le seguenti modifiche:

a) soppressione, al secondo comma della premessa, delle seguenti parole: "e tutti gli accordi su tariffe e premi convenuti dopo tale data dalle rappresentanze della Camera del Lavoro e dell'Associazione Agricoltori".

b) soppressione del punto 4°), del seguente tenore:
"In sostituzione delle feste nazionali - abolite con effetto dal 25 aprile 1945 - si definiscono le feste civili di astensione dal lavoro che dovrà no essere pagate, oltre il salario normale, sulla base della paga risultante per una giornata lavorativa di 3 ore: 1° maggio - 8 maggio - 4 novembre 1945".

ACCORDO TARIFFARIO 14/7/1945 PER TUTTI I SALARIATI AGRICOLI FISSI E
BRACCIANTI AVVENTIZI DELLA PROV. DI BRESCIA
CON decorrenza 11 MAGGIO 1945

Oggi 14 luglio 1945, fra i rappresentanti della Camera del Lavoro ed i rappresentanti della Associazione Agricoltori, si addivene alla stipulazione dell'accordo per la determinazione delle tariffe e compensi da corrispondere a tutte le categorie dei lavoratori agricoli fissi e braccianti avventizi occupati presso le aziende agricole della provincia di Brescia.

Fermo restando tutte le norme contrattuali e di legge che regolavano i rapporti prima del 25 aprile 1945 e tutti gli accordi su tariffe e premi convenuti dopo tale data dalle rappresentanze della Camera del Lavoro e dell'Associazione Agricoltori, le tariffe e i compensi sanciti nelle allegate tabelle decorreranno ad ogni effetto di legge dall'11 maggio 1945.

1° - L'orario di lavoro disposto dall'art. 12 del vigente contratto collettivo, viene, con effetto dal 19 giugno 1945, così modificato:

11 Novembre - 10 febbraio	ore 6	
11 Febbraio - 10 aprile	" 7	
11 Aprile - 10 giugno	" 8	
11 Giugno - 10 luglio	" 9	
11 Luglio - 10 novembre	" 8	2188

L'orario di lavoro si intende iniziato quando uomini e bestie parati abbandonano la cascina e si intende terminato sul posto, ossia sul campo.

L'intervallo dell'orario di lavoro lo si stabilisce in ore tre nei mesi dall'11 Maggio al 10 Agosto, per tutti gli altri mesi si stabiliscono due ore di intervallo.

2° - Per effetto della riduzione dell'orario di lavoro per i salariati e gli obbligati, viene concesso alle categorie dei MANDRIANI e MANZOLAI un compenso per l'annata agraria 1944-45 (dall'11/5/1945) pari a L. 1200 per i mandriani e L. 1150 per i manzolari, il tutto per unità lavorativa.

3° - Fermo restando, per ora, il pagamento del contributo unificato agricoli, si ricorda alle aziende agricole che, in base ad un'ordinanza dell'A.M.G., da esso bisogna sottrarre ogni contributo sindacale.

4° - In sostituzione delle feste nazionali - abolite con effetto dal 25 Aprile 1945 - si definiscono le feste civili di astensione dal lavoro che dovranno essere pagate, oltre il salario normale, sulla base della paga risultante per una giornata lavorativa di otto ore;

1° Maggio - 8 maggio - 4 Novembre

- 2 -

5° - Le ore straordinarie, festive e notturne - dall'11 maggio 1945-
verranno liquidate, per tutte le categorie, con la percentuale di
maggiorazione sulla paga base del 20%.

6° - La precedente indennità di presenza viene assorbita dalle ta-
riffe concordate con il presente accordo.

Fatto, letto e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
Emilio Carboni
Carrà Rita
Tre firme illeggibili.

p. L'ASSOCIAZIONE AGRICOL-
TORI
F.to Morelli L.
cinque firme illeggibili

Allegate tre tabelle salariali.

cg/.

TABELLE SALARIALI

per tutte le categorie agricole fisse della provincia di Brescia
da valere dall'11 Maggio 1945

			<u>Salario annuo</u>
<u>MANDRIANI</u>	età 19-65	£.	24.795,==
	" 18-19 e 65-68	"	22.781,==
	" 17-18 e oltre i 68	"	15.494,50
	" 16-17	"	14.155,==
	" 14-16	"	11.077,==
<u>MANZOLAI</u>	" 19-65	"	24.453,==
	" 18-19 " 65-68	"	22.524,50
	" 17-18 e oltre i 68	"	15.276,==
	" 16-17	"	13.984,==
	" 14-16	"	10.991,50
<u>SALARIATI CON BESTIAME</u>	" 19-65	"	22.767,70
	" 18-19 e 65-68	"	20.924,70
(cura e governo)	" 17-18 e oltre i 68	"	14.297,50
	" 16-17	"	13.053,==
	" 14-16	"	10.165,==
<u>SALARIATI SENZA BESTIAME</u>	" 19-65	"	21.878,50
	" 18-19 e 65-68	"	20.035,50
	" 17-18 e oltre i 68	"	13.803,50
	" 16-17	"	12.568,50
	" 14-16	"	9.671,==
<u>OBBLIGATI</u>	" 19-65	"	21.736,==
	" 18-19 e 65-68	"	19.931,==
	" 17-18 e oltre i 68	"	13.699,==
	" 16-17	"	12.502,==
	" 14-16	"	9.633,==

Camera del Lavoro Brescia

Associazione Agricoltori
Brescia

2187

INDENNITA' SPECIALI ANNO
da valere dall'11 Maggio 1945

CAPO UOMO: £.8,65 al più; sopra i 300 più con due o più capi uomo
£. 1483,40
CAPO MANDRIANO: Soprasoldo di £. 17,65 per ogni capo bestiame
MANDRIANO: £. 13,10 mensili per ogni vitello oltre i 5 mesi
ogni vaccina, o bestiame equivalente, in più delle 176,15 per
MANZOLAIO: £.5,15 per ogni capo in custodia. Oltre i 35 allievi £.70,50
al capo
BIFOLCO: £. 70.50 per ogni capo bovino
CARRETTIERE: £. 105.75 per ogni capo equino
CAPO STALLA: soprassoldo di £.35,15 per ogni capo
ADDETTO ALLE TRATTRICI: £. 7,40 per ogni arato
IRRIGATORE: £. 4,30 fino a 100 più; £22,40 dopo i 100 più. Se nella
azienda si trovano due o più irrigatori l'indennità per
ognuno dei più irrigati oltre ai 100 sarà di £.3.15 da
suddividersi tra gli irrigatori stessi.

LAVORI A TARIFFA SPECIALE

MIETITURA: £.3,50 all'ora. Per mietitura si intende il taglio del
grano e la fiammazione dei covoni.
ESTIRPAZIONE LINO: £. 4,== all'ora
FALCIATURA PER FIENAGIONE: £. 2 all'ora (eccetto la falciatura dei
filetti dovuta al passaggio delle falciatrici con margi
ni, rive, ecc. ed eccetto falciatura erba per bestiame
per la quale operazione in media non si dovranno superare
in fatto 3 ore di falciatura continua)
TREBBIATURA: £. 3,50 all'ora
SPARGIMENTO CALCIONAMIDE: £. 1,05 all'ora
IRRIGAZIONE FUORI ORARIO: £. 3,80 all'ora
RIMBORSO SPESE VITTO (pulizia roggie) £. 11.30 al giorno
LAVORI FUORI AZIENDA/ indennità pasto a mezzogiorno £. 26,20
" " sera £. 17,60
" " pernottamento £. 22,25

2186

CAMERA DEL LAVORO
Brescia

ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI
Brescia

2264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO 25.7.45 PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI
DEL COMMERCIO (BRESCIA)

Raccomandato nella riunione del 10.8.1945

aff. dall'A.M.F. il 17.8.45

Brescia
Commerce

2185

ACCORDO PER INDENNITA' DI CONTINGENZA
AI LAVORATORI DEL COMMERCIO

L'anno 1945 il giorno 25 del mese di luglio in Brescia tra l'Associazione dei Commercianti rappresentata dal Commissario Sig. Piovanelli Alfredo, assistito dal Dott. Cicognini Gaetano e dai Sigg. Perucchetti Gino, Libretti Giuseppe, Zubani Francesco, Luigi, Cavellini Mario, Zinelli Angelo e Vezzoli Ulemente,

L'Alleanza Provinciale delle Cooperative rappresentata dal Commissario Rag. Angelo Quattrini assistito dal Rag. Battioni Roberto,

e

La Camera confederale del Lavoro di Brescia, rappresentata dal Rag. Carlo Albini, membro del Comitato Esecutivo della Camera del Lavoro, assistito dai Sigg. Soccamani Reno, Scotuzzi Enrico, Viani Rag. Giovanni Maria, Tondini Luigi, si è stipulato il presente accordo da valere nella provincia di Brescia per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali e cooperative similari:

- 1°) - A far tempo del 25 giugno 1945 è istituita per i lavoratori del commercio della Provincia di Brescia un'indennità di contingenza giornaliera o mensile da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa salvo quanto è specificato più avanti al punto 4°.

Tale indennità è fissata nelle seguenti misure:

	<u>Operai</u>	<u>Impiegati</u>
A) Uomini capi famiglia	L. 120.= Gior.	L. 3.000.= mens.
B) Donne capi famiglia	" 100.= "	" 2.500.= "
C) Uomini non capi famiglia superiore agli anni 20 compiuti	" 100.= "	" 2.500.= "
D) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni	" 80.= "	" 2.000.= "
E) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 72.= "	" 1.800.= "
F) Donne non capi famiglia di età compresa tra gli anni 18 e 20	" 64.= "	" 1.600.= "
G) Donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 16 anni	" 42.= "	" 1.050.= "
H) Donne e uomini di età compresa tra i 16 e i 14 anni	" 25.= "	" 625.= "

./.

- 2 -

- 2°) - Per capo famiglia si intende il lavoratore che percepisce gli assegni familiari. Il ragguglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto le quote giornaliere e per 200 le quote mensili.
- 3°) - A far tempo del 25 giugno 1945 è abolita l'indennità temporanea di guerra a favore dei lavoratori capi famiglia, nella misura di L. 20.= giornaliere, istituita con decreto 5 gennaio 1945 della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, estesa ai lavoratori del Commercio con decreto 14 marzo 1945 dell'ex Ministero del Lavoro.
- 4°) - L'indennità di contingenza non sostituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto ed è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.
In deroga a quanto stabilito, nell'art. 1°, l'indennità di contingenza si applica anche in corrispondenza al compenso spettante per il periodo annuale di ferie, a quello relativo alle festività infrasettimanali, nonché al compenso del preavviso di licenziamento quando per volontà del datore di lavoro il preavviso stesso non venga trascorso in servizio.
L'indennità di contingenza non si applica invece al compenso sostitutivo delle ferie non godute.
- 5°) - Il presente accordo alla data di entrata in vigore, sostituisce di diritto ed assorbe tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione (esclusi gli aumenti di anzianità merito e quelli derivanti da contratto collettivo di lavoro) conclusi direttamente tra le parti successivamente al 1° Maggio 1945.
- 6°) - Il presente accordo non si applica ai dipendenti da pubblici esercizi (ristoranti, caffè e bar) retribuiti esclusivamente col sistema della percentuale, mentre nell'accordo stesso rientrano i dipendenti da pubblici esercizi retribuiti a paga fissa.
- 7°) - Sono inoltre esclusi:
dipendenti da alberghi, - dipendenti da case di cura - dipendenti dall'albergo diurno Cobianchi - dipendenti da dettaglianti alimentari e da latterie - Per dettaglianti alimentari si intendono i titolari dei negozi che vendono esclusivamente o in misura assolutamente prevalente i generi tesserati, non si intendono compresi in tale categoria i droghieri, i fruttivendoli, i macellai, i pollivendoli, i pescivendoli, i norcini. -
Per le categorie sopra indicate verranno stipulati al più presto accordi appositi, ed ai lavoratori, in attesa della stipulazione, verrà corrisposta da parte delle aziende un congruo anticipo.
Il presente accordo si applica invece ai fornai.

8°) -

2183

- 3 -

- 8°) - Si conviene infatti che, qualora in avvenire si riconoscesse necessità di rivedere in aumento i minimi contrattuali attualmente vigenti la questione salariale verrà discussa di nuovo nel complesso al fine di assorbire dei nuovi limiti l'attuale indennità di contingenza.
- 9°) - Per qualunque contestazione che dovesse sorgere nell'interpretazione e nella applicazione del presente accordo decideranno le organizzazioni stipulanti.

Per L'Associazione dei commercianti

Fto. Alfredo Piovarelli

Per L'Alleanza Provinciale delle
Cooperative

Fto. Rag. A. Quattrini

Per la Camera del Lavoro

Fto. Rag. C. Albini

2182

SM/sm

anti

Va Roma

Brescia
Agricoltura

= PREFETTURA di BRESCIA =

Brescia, 27 Settembre 1945
ore 20,30

Alla presenza del Prefetto ; del Presidente e di Rappresentanti del C.L.N. dei Segretari dei partiti di Massa ; dei Segretari della Camera del Lavoro, dei Rappresentanti della Federterra, dell'Associazione degli Agricoltori e della Commissione dei Capi Lega sono stati raggiunti i seguenti accordi in merito alla vertenza agraria in corso:

- 1°)- Lire 5000.-- (cinquemila) a titolo di contingenza ed a conguaglio globale relativo alle domande diverse in favore dei lavoratori fissi in carico all'azienda anteriormente al 1° Settembre 1945 e per ogni unità lavorativa;
- 2°)- Lire 70.-- (settanta) a titolo di contingenza per giornata calendario lavoratori avventizi dal 1° Settembre e per il periodo durante il quale rimangono in forza all'azienda e ai lavoratori fissi assunti dopo il 1° Settembre;
- 3°)- Gli. uno di frumento , ovvero gli. uno e mezzo di granturco per ogni unità lavorativa, purché detto quantitativo rientri nella assegnazione annonaria della famiglia. Nel caso in cui l'assegnazione annonaria non consenta la concessione di cereali in quantità superiore a quella stabilita al patto di lavoro in corso , verrà corrisposto un compenso proporzionale in ragione di L.1000.-- (mille) per le quantità sopra convenute;
- 4°)- Litri uno di latte senza compenso per capo famiglia dal giorno della ripresa del lavoro;
- 5°)- Vengono retribuite le giornate di sciopero;
- 6°) - La Camera del Lavoro, la Federterra ed i Capi Lega si impegnano a far cessare immediatamente lo sciopero;
- 7°) - Il presente accordo vale in via definitiva fino a nuovo patto colonico.

2181

per la Camera del Lavoro
" l'Assoc. Agricoltori
" i Partiti di Massa
(seguono le firme)

per la Federterra
" il C.L.N. di Brescia
" i Capi-Lega
(seguono le firme)

IL PREFETTO

(timbro rotondo della prefettura di Brescia)

2269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1
ACCORDO 23/9/1945 PER UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATO
RI DELL'INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Raccomandato - con aggiunta al punto 5° dopo
le parole "dal 25/6/1945", delle parole "e
fino al 30/9/1945" - nella riunione del 13
luglio 1945

apf. dell' A. M. f. ic 16.7.45

Brescia
All
industries - 2180

2270

CAMERA DEL LAVORO
BRESCIA

Servizio Segreteria
sigla BA/ms

Brescia 4/7/1945

Oggetto Indennità di contingenza.

AL COMITATO CONSULTIVO MISTO PER L'INDUSTRIA DI

MILANO

Si invia allegato il testo dell'accordo stipulato in data 3/7/1945 tra l'Associazione Industriale Bresciana e la Camera Confederale del Lavoro di Brescia per la istituzione in questa provincia della indennità di contingenza ai lavoratori dell'industria della Provincia di Brescia.

Nelle riunioni che nella scorsa settimana si sono svolte a Milano era stato sigliato l'adeguamento delle indennità di contingenza stabilite per i lavoratori della Città di Milano alle situazioni specifiche delle altre provincie onde conseguire nel limite del possibile, uniformità di trattamento, economico per tutti i lavoratori dell'Alta Italia.

Nella stipulazione del presente accordo le parti contraenti anzichè applicare una riduzione percentuale alle quote concordate per i lavoratori milanesi, hanno ritenuto più opportuno sopprimere la clausola dell'accordo stipulata a Milano che fissa uno speciale trattamento per i capi famiglia e prevede l'erogazione di assegni supplementari per i figli eventualmente a carico di ciascun lavoratore. 2179

In tal modo, oltre ad abbassare notevolmente l'onere complessivo dei datori di lavoro ed adeguare l'indennità di contingenza alla specifica situazione della provincia di Brescia, si è evitato all'inconveniente che si addivenga, da parte delle aziende, al licenziamento dei lavoratori capi famiglia, i cui salari a presumibile parità di rendimento, verrebbero ad essere ulteriormente maggiorati rispetto a quelli degli altri lavoratori.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
BRESCIANA
IL COMISSARIO
(Dr. Ing. Piero Bargoglio)

I SEGRETARI DELLA CAMERA DEL LAVORO
FTO. ILLEG.

ADEGUAMENTI SALARIALI
PER L'INDUSTRIA

1°) A far tempo dal 25/6/1945 è istituita per i lavoratori della Provincia di Brescia una indennità di contingenza giornaliera o mensile da raggugliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa, salvo quanto è specificato più avanti al punto 4°. Tale indennità è fissata nella seguente misura:

	<u>Operai</u>	<u>Impiegati</u>
a) Uomini capi famiglia	L. 120.== Giornaliere	L. 3.000.== Mensili
b) Donne capi famiglia	" 100.== "	" 2.500.== "
c) Uomini non capi famiglia età superiori agli anni 20 compiuti	" 100.== "	" 2.500.== "
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni	" 80.== "	" 2.000.== "
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 72.== "	" 1.800.== "
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni	" 64.== "	" 1.600.== "
g) Donne e uomini non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 56?== "	" 1.400.== "

2°) Per capi famiglia si intende il lavoratore che percepisce gli assegni familiari. Il ragguglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto le quote giornaliera e per 180 le quote mensili.

3°) A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra giornaliera a favore dei capi famiglia istituita con decreto 26 settembre 1944, modificata con decreto 5/1/1945 dal governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

4°) La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ed alcun effetto, ed è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali e assicurativi. In deroga a quanto detto al primo capoverso, la indennità di contingenza si applica anche in corrispondenza al compenso spettante per il periodo annuale di ferie ed a quello relativo alle festività infrasettimanali.

5°) In caso gli operai totalmente soppesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, gli uni e gli altri ammessi al trattamento di integrazione salariale, si precisa quanto segue per le ore comprese fra le 0 e le 48 ore settimanali, non lavorate a far tempo dal 25/6/1945:

a) il 50% dell'indennità di contingenza raggugliata ad ora sarà corrisposta a carico della Cassa integrazione salariale dell'industria gestiti dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ferma restando l'attuale misura di contributi.

Le parti contraenti dichiarano che la validità della presente clausola è subordinata alla conferma degli enti competenti.

b) il 25% dell'indennità di contingenza raggugliata ad ora sarà corrisposta dalle aziende senza rivalsa per ora nella Cassa integrazione suddetta.

L'organizzazione degli industriali tuttavia, considerato che si tratta di personale che pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova nella condizione di non poter dare la propria prestazione ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulle aziende e deve gravare invece sull'erario. Essa svolgerà quindi azione presso le Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato di assuma tutti indistintamente gli oneri di erogazione corrisposte ai lavoratori per ore non effettivamente lavorate. L'organizzazione dei lavoratori, nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a metter l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.

5) Quanto prece e non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti di aziende esercenti industria edilizia, industria dei materiali da costruzione, industrie dello spettacolo. Per tali categorie saranno svolte trattative a parte.

7) Il recupero degli acconti eventualmente già corrisposti dalle aziende industriali sugli adeguamenti salariali avverrà naturalmente in modo esaurirsi col 31 luglio del corrente anno.

Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatti oggetto di speciali decisioni agli effetti della applicazione del presente accordo

8) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente al 1 giugno s.a., con effetto dal 25 giugno, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi. In caso di contestazione decideranno le organizzazioni stipulanti.

LA CAMERA DEL LAVORO

Brescia, li 1/7/1945

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE

BRESCIANA

IL COMISSARIO

(Dr. Ing. Piero Bargo) 3177

2273

Accordo in via di massima e salvo benestare dell'A.M.G.
di versare con la prima prossima scadenza di paga un acconto
sull'"indennità di contingenza" di cui all'accordo stipulato
fra le due organizzazioni in data 25 giugno 1945 e da congruarsi
all'entrata in vigore dell'accordo stesso nelle seguenti misure:

Uomini sopra i 20 anni.....L. 1.000.==

Altre categorie.....L. 500.==

Brescia 3 luglio 1945

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

I SEGRETARI DELLA CAMERA DEL LAVORO
DI BRESCIA

IL COMISSARIO
(Dr. Ing. Piero Bargoglio)

FTO. ILLEG.

2176

88

No. 785021

CLARA ELSNER

PREFECTURE OF BRESCIA

Brescia, 27 September 1945
20,30 ~~hrs~~ / o'clock

At the presence of the Prefect, of the President and the representatives of the C.I.N., of the secretaries of the mass parties; of the secretaries of the Chamber of Labour, of the representatives of "Federterra", of the Agriculturists' Association and of the Commission of ~~Chief~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ the Chiefs of Labour Union ~~of~~ following agreements have been reached concerning the ~~dispute~~ ^{actually} agricultural dispute ~~under~~ ^{in the way}.

10) - 5,000,-- ~~lire~~ (five thousand) for contingency indemnity and for final adjustment relating to the various requests on behalf of the permanent workers employed in ~~the establishment~~ ^{the form} before the 1st September 1945 and for each working unit;

20) -- 70,- lire (seventy) for contingency indemnity for each calendar day for temporary workers from 1st September and for the period during which they remain in the employ of the party and for the permanent workers engaged after the 1st September:

30) - One quintal of wheat, or 1 $\frac{1}{2}$ quintal of maize per each working unit, provided that ^{the} said quantity belong to the food supply assigned to the family. In the case that the ~~allotment~~ food supply assigned does not allow the allotment of cereals in a higher quantity than that established in the current working contract, a proportional reward will be ~~paid~~ paid amounting to 1,000 ~~1/100~~ (thousand) lire for the above agreed ~~quantity~~ quantities:

(40) - One liter of milk without reward, for ^{each} the head of family from the day of the restarting of ^{the} working activity: *reemployment*

50) - Strike days will be paid;

mass parties; of the secretaries of the Chamber of Labour, of the representatives of "Federterra", of the Agriculturists' Association and of the Commission of ~~Chief~~ ^{the} ~~XXXXXXXXXXXX~~ the Chiefs of Labour Union. Following agreements have been reached concerning the ~~dispute~~ ^{actual} agricultural dispute ^{under way}.

1°) - 5,000,-- lire (five thousand) for contingency indemnity and for final adjustment relating to the various requests on behalf of the permanent workers employed in ~~the establishment~~ ^{the farm} before the 1st September 1945 and for each working unit;

2°) -- 70,- lire (seventy) for contingency indemnity for each calendar day for temporary workers from 1st September and for the period during which they remain ~~in the employ of the farm~~ ^{in the establishment} and for the permanent workers engaged after the 1st September; ^{21/3}

3°) - One quintal of wheat, or 1 $\frac{1}{2}$ quintal of maize per each working unit, provided that said quantity belongs to the food supply assigned to the family. In the case that the allotment food supply assigned does not allow the allotment of cereals in a higher quantity than that established in the current working contract, a proportional reward will be paid amounting to 1,000 ~~lira~~ (thousand) lire for the above agreed ~~quantities~~ quantities;

4°) - One liter of milk without reward, ^{each} for the head of family from the day of the ~~restarting~~ ^{resumption} of working activity;

5°) - Strike days will be paid;

6°) - The Chamber of Labour, the "Federterra" and the Chiefs of the Labour union engage themselves to have the strike immediately terminated;

7°) - The present agreement is definitely effective until the new farming contract.

for the Chamber of Labour	for the "Federterra"
" " Agriculturists' Association	" " C.L.N. of Brescia
" " Mass Parties	" " Chiefs of Union
(signatures)	(signatures)

THE PREFECT
(round stamp of Brescia Prefecture)

Translation Elmer

PREFECTURE OF BRESCIA

Brescia, 27 Spt. 1945
20,30 o' clock

At the presence of the Prefect, of the President and the representatives of the C.L.N., of the secretaries of the mass parties; of the secretaries of the Chamber of Labour, of the representatives of "Fедerterra", of the Agriculturists' Association and of the Commission of the Chiefs of Labour Unions the following agreements have been reached concerning the agricultural dispute actually under way.

- 1°)- 5.000 lire (five thousand) for contingency indemnity and for final adjustment relating to the various requests on behalf of the permanent workers employed in charge of the firm before the 1st September 1945 and for each working unit;
- 2°)- 70 lire (seventy) for contingency indemnity for each calendar day for temporary workers from 1st September and for the period during which they remain in the employ of the firm and for the permanent workers engaged after the 1st September;
- 3°)- One quintal of wheat, or 1 1/2 quintal of maize per each working unit, provided that the said quantity belongs to the food supply assigned to the family. In the case that the food supply assigned does not allow the allotment of cereals in a higher quantity than that established in the current working contract, a proportional reward will be paid amounting to 1.000 (thousand) lire for the above agreed quantities;
- 4°)- One liter of milk without reward, for each Head of family from the day of the resumption of the working activity;
- 5°)- Strike days will be paid;
- 6°)- The Chamber of Labour, the "Fедerterra" and the Chiefs of the Labour unions engage themselves to have the strike immediately terminated;
- 7°)- The present agreement is definitely effective until the new farming contract.

for the CHAMBER OF LABOUR
" " AGRICULTURISTS' ASSOCIATION
" " MASS PARTIES

for the FEDERTERRA
" " C.L.N. OF BRESCIA
" " CHIEFS OF UNION

(signatures)

THE PREFECT (signature)

(round stamp of Brescia Prefecture)

= PREFETTURA di BRESCIA =

Brescia, 27 Settembre 1945
ore 20,30

Alla presenza del Prefetto ; del Presidente e di Rappresentanti del C.L.N. dei Segretari dei partiti di Massa ; dei Segretari della Camera del Lavoro, dei Rappresentanti della Federterra, dell'Associazione degli Agricoltori e della Commissione dei Capi Lega sono stati raggiunti i seguenti accordi in merito alla vertenza agraria in corso:

- 1°)- Lire 5000.-- (cinquemila) a titolo di contingenza ed a conguaglio globale relativo alle domande diverse in favore dei lavoratori fissi in carico all'azienda anteriormente al 1° Settembre 1945 e per ogni unità lavorativa;
- 2°)- Lire 70.-- (settanta) a titolo di contingenza per giornata calendario lavoratori avventizi dal 1° Settembre e per il periodo durante il quale rimangono in forza all'azienda e ai lavoratori fissi assunti dopo il 1° Settembre;
- 3°)- Qli. uno di frumento , ovvero qli. uno e mezzo di granturco per ogni unità lavorativa, purché detto quantitativo rientri nella assegnazione annonarie della famiglia. Nel caso in cui l'assegnazione annonaria non consenta la concessione di cereali in quantità superiore a quella stabilita al patto di lavoro in corso , verrà corrisposto un compenso proporzionale in ragione di L.1000.-- (mille) per le quantità sopra convenute;
- 4°)- Litri uno di latte senza compenso per capo famiglia dal giorno della ripresa del lavoro;
- 5°)- Vengono retribuite le giornate di sciopero;
- 6°)- La Camera del Lavoro, la Federterra ed i Capi Lega si impegnano a far cessare immediatamente lo sciopero;
- 7°)- Il presente accordo vale in via definitiva fino a nuovo patto colonico.

per la Camera del Lavoro
" l'Assoc. Agricoltori
" i Partiti di Massa
(seguono le firme)

per la Federterra
" il C.L.N. di Brescia
" i Capi-Lega
(seguono le firme)

IL PREFETTO

(timbro rotondo della prefettura di Brescia)

ARLIFE ORALIE PER I BRACCANTI AVVENTIZI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA -
Da valere dall'11 Maggio 1945

Categorie	Lav.Ord.	Mietit. Trebb.Est. lino	Falciet.	Espurgo canali fossi ass.	Espurgo canali fossi in acqua
<u>UOMINI:</u>					
da 18-ai 65	15,==	18,50	19,==	17,==	16,85 18,40
17 -18 e 65-70	10,45	13,20	13,25	11,75	11,60 13,15
16-17	8,40	11,65	11,60	10,20	10,05 11,60
14-16	7,35	10,50	10,45	9,25	9,== 10,65

DONNE:

18-60	8,30	10,50	9,80	9,90
16-18	7,50	9,90	9,20	9,30
14-16	6,80	9,==	8,20	8,40

CAMERA DEL LAVORO

Brescia

ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI

Brescia

2172

WAGE AGREEMENT 14/7/1945 FOR ALL PERMANENT SALARIED AGRICULTURAL
WORKERS AND TEMPORARY LABOURERS IN BRESCIA PROVINCE

effective from 11 May 1945

To-day, 14 July 1945, between the representative of the Chamber of Labour and the representatives of the Agriculturists' Association, an agreement has been reached for the stipulation of the wages and rewards to be granted to all categories of permanent salaried agricultural workers and temporary labourers employed with the agricultural firms of Brescia Province.

Remaining unchanged all provisions of contracts and laws which were regulating the working relations before the 25 April 1945 and all agreements for wages and bonuses concluded after that date between the representatives of the Chamber of Labour and the Agriculturists' Association, the wages and rewards laid down in the annexed tables will be valid to all effects of law from 11 May 1945.

1°) The working hours contemplated in art. 12 of the collective agreement in force will be modified with effect from 19 June 1945, as follows: -

11 November	- 10 February	6 hours
11 February	- 10 April	7 hours
11 April	- 10 June	8 hours
11 June	- 10 July	9 hours
11 July	- 10 November	8 hours

2171

The working time is understood to be initiated at the moment when men and animals supplied with the necessary outfit leave the farm, and it is understood that this working time shall end on the spot, i.e. in the field.

The interval of the working time is stipulated in three hours for the months from 11 May to 10 August, and for all other months two hours interval are stipulated.

2°) As a consequence of the reduction of the working time for the salaried workers and the "obbligati" (i.e. salaried workers who are obliged to do a fixed number of working hours during the

year, even if not continually) a reward is granted to the categories of "MANDRIANI" (shepherds) and "MANZOLAI" (cowherds) for the agricultural year 1944-45 (from 11/5/1945) to an extent of 1,200 lire for the "mandriani" and 1,150 lire for the "manzolari", all to be understood for working unit, that is for capita.

3) - Remaining unchanged, for the time being, the payment of the unified agricultural contribution, the agricultural firms are reminded that on the basis of an A.M.G. decree all syndical contributions will be deducted from this payment.

4) - In substitution of the national holidays - which are abolished with effect from 25 April 1945 - the civil holidays to be observed by abstention from work are the following:

1st May - 8th May - 4 November

The latter will be paid, besides the normal salary on the basis of the pay resulting for a working day of eight hours.

5) - Overtime work, holidays and night time work - from 11 May 1945 - will be paid for all categories by an increased rate on the basic wage of 20%.

6) - The formerly paid "presence indemnity" will be absorbed by the wages stipulated by the present agreement.

Written, read and signed.

for THE CHAMBER OF LABOUR
Emilio Carboni
Cerra' Rita
Three illegible signatures

for THE AGRICULTURISTS' ASSOCIATION
fto. Morelli L.
five illegible signatures

Enclosed three Page tables.

2170

Lombardia Joint Advisory Committee

for Labour and Industry.

No. 358/223

Milan, 4 October 1945

SUBJECT : Recommendation of the agreement 27/9/45 for wage adjustments for dependents of agricultural establishments province of Brescia.

TO : The Regional Allied Command for Lombardia.

Milan.

The Lombardia Joint Advisory Committee for Labour and Industry in its meeting held on the 3rd October 1945 in Milan at the Regional Labour Office :

after having seen the agreement reached on 27 September 1945 at Brescia between the representatives of "Fedorterra", of the Commission of the Chiefs of Labour Unions and the Chamber of Labour, of the representatives of C.L.N., of the Prefect in regard to wage adjustments for the dependents of agricultural establishments in Brescia province;

after having seen the collective labour agreement for permanent salaried agricultural workers attached to Brescia province, valid for the agricultural year 11/11/41 to 10/11/1942;

having acknowledged the requests originally submitted by the Commission of Chiefs of the Labour Unions;

having seen the agreement concluded on the 14/7/45 for all paid agricultural workers, labourers and temporary workers of Brescia province, approved by A.M.G. with decision of 12 August 1945;

considering that the new conditions are bringing a remarkable betterment in comparison with the conditions contained in the agreement of 14/7/45 and in comparison with those already in use in the other Lombardic provinces;

considering the convenience to facilitate the passing of labour from industry, the building branch and from the other categories which are finding themselves in a critical situation, to agriculture - which is actually to be considered the most important activity of Italian economy, to improve the working conditions of the agriculture itself in comparison with the other categories;

considering that the improvements of the present agreement represent in the last analysis the acknowledgment also for the agricultural category of the right to receive the contingency indemnity in an average proportion amounting to 91 lire daily for benefits in money and in kind;

considering void of loyalty the clause of remuneration in case of strikes, contained in para V;

considering that for an agricultural usage any farming contract is in force from 11th November of each year up to the 10th November of the following year;

has decided

to recommend the approval of the present agreement, deleting para V: "Strike days will be paid" and to add in para 7 the following words: "At any rate until the end of the present agricultural year, i.e. the 10th November 1945";

to charge the director of the Provincial Labour Office of Brescia to invite the interested parties to deal all controversies by means of peaceable discussions avoiding the adoption of measures which might damage the national economy;

to charge the director of the Provincial Labour Office of Brescia to invite the interested parties to take immediate action for the conclusion of the new farming contract, which will be effective from 11th November 1945;

to charge their own president to submit the present recommendation.

for The President

Avv. Edgardo Savio

signature

enclos : 1 agreement (original)

2168

Translation, Elener

PREFECTURE OF BRESCIA

Brescia, 27 Spt. 1945
20,30 o' clock

At the presence of the Prefect, of the President and the representatives of the C.L.F., of the secretaries of the mass parties; of the secretaries of the Chamber of Labour, of the representatives of "Federterra", of the Agriculturists' Association and of the Commission of the Chiefs of Labour Unions the following agreements have been reached concerning the agricultural dispute actually under way.

- 1°)-5.000 lire (five thousand) for contingency indemnity and for final adjustment relating to the various requests on behalf of the permanent workers employed in charge of the Firm before the 1st September 1945 and for each working unit;
- 2°)- 70 lire (seventy) for contingency indemnity for each calendar day for temporary workers from 1st September and for the period during which they remain in the employ of the Firm and for the permanent workers engaged after the 1st September;
- 3°)- One quintal of wheat, or 1 1/2 quintal of maize per each working unit, provided that the said quantity belongs to the food supply assigned to the family. In the case that the food supply assigned does not allow the allotment of cereals in a higher quantity than that established in the current working contract, a proportional reward will be paid amounting to 1.000 (thousand) lire for the above agreed quantities;
- 4°)- One liter of milk without reward, for each head of family from the day of the resumption of the working activity;
- 5°)- Strike days will be paid;
- 6°)- The Chamber of Labour, the "Federterra" and the Chiefs of the Labour unions engage themselves to have the strike immediately terminated;
- 7°)- The present agreement is definitely effective until the new farming contract.

for the CHAMBER OF LABOUR
" " AGRICULTURISTS' ASSOCIATION
" " MASS PARTIES

for the FEDERTERRA
" " C.L.F. OF BRESCIA
" " CHIEFS OF UNION

(signatures)

THE PREFECT (signature)

(round stamp of Brescia Prefecture)

2167

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
LABOUR DIVISION

250/805

5th October 1945

SUBJECT: Wage agreement for agricultural worker in Brescia Province.

TO : Director, Labour sub-Commission
A.O. R.O.

1.) Reference was made in my weekly report dated 29th September to a dispute involving agricultural workers in Brescia Province. Some hundreds of farm workers went on strike on the 26th September following a refusal by their employers to concede their demands for an "emergency indemnity" amounting to 8,000 lire for permanent workers; 100 lire per day for non-permanent workers; five quintals of wheat and a supply of milk, etc. for each worker. The parties met later at the request of the Prefect, Varese, and following lengthy discussions an agreement was reached late on Thursday evening, 29th September. It is understood that a general resumption of work took place early on Friday, 29th September.

2.) The agreement, a copy of which is enclosed herewith, has since been carefully considered by the Regional Joint Advisory Committee who have recommended it for approval by A.M.G. subject to deletion of para 5 which provides for payment of wages for the days in which the workers were on strike. A copy of the statement embodying the Committee's recommendation is attached.

2166

3.) The agreed terms, if approved, will operate during the period ending 10th November, 45 (i.e. to the end of the agricultural year) and it is assured that further negotiations will take place shortly to determine the conditions for the new agricultural year which commences on the 11th November next.

./.

- 2 -

4.) As will be seen from the statement embodying the Joint Advisory Committee's recommendation, the agricultural workers in Brescia will, if the agreement is approved, be subject to more favourable conditions than those enjoyed by agricultural workers in other provinces in Lombardia. In this connection, I am informed by the Provincial Labour Officer, Cremona, that the agricultural workers in that province are already demanding terms similar to those which were recently agreed in Brescia. No doubt similar demands will be made in other neighbouring provinces. A copy of the agreement dated 14th July 45 - referred to by the Committee - is also attached.

Incidentally I understand from Dr. E. Pagani, an official of Confederazione Italiana degli Agricoltori (an organisation catering for Land owners or Proprietors and farmer-tenants) that these farm workers also receive payment in kind the estimated value of which is approximately 25,000 lire per annum.

5.) In all the circumstances Labour sub-Commission instructions as to whether this agreement should be approved by A.M.C. would be appreciated.

R. G. Airey

R. G. AIREY
Regional Labour Officer

2165

Agreement 14/7/45 for Agricultural Workers in Brescia Province.

Recommended in the meeting of 7 August 1945 with the following alterations:

- a) suppression, in para 2 of the premise, of the following words: "and all agreements on wages and bonuses stipulated after that date by the representatives of the Chamber of Labour and the Agriculturists' Association",
- b) suppression of para 4) i.e. of the following text: "In substitution of the national holidays" abolished with effect from 1945 - the civil holidays to be observed by abatement from work are the following:
1st May - 8th May - 4 November

The latter will be paid, besides the normal salary on the basis of the pay resulting for a working day of eight hours.

2164

WAGE AGREEMENT 14/7/1945 FOR ALL PERMANENT SALARIED AGRICULTURAL WORKERS AND TEMPORARY LABOURERS IN BRESCIA PROVINCE

effective from 11 May 1945

To-day, 14 July 1945, between the representative of the Chamber of Labour and the representatives of the Agriculturists' Association, an agreement has been reached for the stipulation of the wages and rewards to be granted to all categories of permanent salaried agricultural workers and temporary labourers employed with the agricultural firms of Brescia Province.

Remaining unchanged all provisions of contracts and laws which were regulating the working relations before the 25 April 1945 and all agreements for wages and bonuses concluded after that date between the representatives of the Chamber of Labour and the Agriculturists' Association, the wages and rewards laid down in the annexed tables will be valid to all effects of law from 11 May 1945.

1°) The working hours contemplated in art. 12 of the collective agreement in force will be modified with effect from 19 June 1945, as follows: -

11 November	- 10 February	6 hours
11 February	- 10 April	7 hours
11 April	- 10 June	8 hours
11 June	- 10 July	9 hours
11 July	- 10 November	8 hours

2163

The working time is understood to be initiated at the moment when men and animals supplied with the necessary outfit leave the farm, and it is understood that this working time shall end on the spot, i.e. in the field.

The interval of the working time is stipulated in three hours for the months from 11 May to 10 August, and for all other months two hours interval are stipulated.

2°) As a consequence of the reduction of the working time for the salaried workers and the "obbligati" (i.e. salaried workers who are obliged to do a fixed number of working hours during the

COMITATO CONSULTIVO LOMBARDO PER IL LAVORO E L'INDUSTRIA

Prot. N. 358/223

Milano, 4 Ottobre 1945
Corso Venezia, 30 - Tel. 23.098

Rif. N.

Al

del

COMANDO REGIONALE ALLEATO
PER LA LOMBARDIA

M I L A N O

Oggetto: Raccomandazione accordo
27/9/45 per l'adeguamento salariale
riale per i dipendenti da imprese
se agricole - provincia Brescia -

Il Comitato Consultivo Lombardo per il Lavoro e l'Industria, riunitosi il 3/10/45, in Milano, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro:

pro:

- visto l'accordo stipulato il 27 settembre 1945, in Brescia, tra i rappresentanti della Federterra, della Commissione dei Capi lega e la Camera del Lavoro, dei rappresentanti del C.I.N., del Prefetto - per gli adeguamenti salariali per i dipendenti da imprese agricole della provincia di Brescia;
- visto il contratto collettivo di lavoro per i salariati agricoli fissi addebiti alla provincia di Brescia da valere per l'annata agraria 11/11/41 e 10/11/1942;
- avuta visione delle richieste originariamente avanzate della commissione dei capi lega;
- visto l'accordo stipulato il 14/7/45 per tutti i salariati agricoli fissi, braccianti e avventizi della provincia di Brescia, approvato dall'A.M.G. con delibera 12 agosto 1945;
- considerato che le nuove condizioni apportano notevole miglioramento nei confronti delle condizioni di cui all'accordo 14/7/45 e nei confronti di quelle attualmente già praticate alle altre province lombarde;
- considerata l'opportunità agli effetti di favorire il passaggio di mano d'opera dall'industria, dell'edilizia e delle altre categorie attualmente in crisi all'agricoltura, che è da considerare attività principale dell'economia italiana nel momento attuale, di migliorare le condizioni di lavoro dell'agricoltura stessa nei confronti delle altre categorie;
- considerato che le migliorie di cui al presente accordo si riducono in ultima analisi al riconoscimento anche per la categoria agricola del diritto dell'indennità di contingenza in misura media di L. 91, = migliore fra prestazione in denaro e in natura;

La clausola delle retribuzioni di scippo di

COMANDO REGIONALE ALLEATO

PER LA LOMBARDIA

M I L A N O

OGGETTO: Raccomandazione accordo27/9/45 per l'adeguamento sala-riale per i dipendenti da impre-se agricole - provincia Brescia -

Il Comitato Consultivo Lombardo per il Lavoro e l'Industria, riunitosi il 3/10/45, in Milano, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro:

ro:

- visto l'accordo stipulato il 27 settembre 1945, in Brescia, tra i rappresentanti della Federterra, della Commissione dei Capi lega e la Camera del Lavoro, dei rappresentanti del C.L.M., del Prefetto - per gli adeguamenti salariali per i dipendenti da imprese agricole della provincia di Brescia;
- visto il contratto collettivo di lavoro per i salariati agricoli fissi addetti alla provincia di Brescia da valere per l'annata agraria 11/11/41 e 10/11/1942;
- avuta visione delle richieste originariamente avanzate dalla commissione dei capi lega;
- visto l'accordo stipulato il 14/7/45 per tutti i salariati agricoli fissi, braccianti e eventizi della provincia di Brescia, approvato dall'A.M.G. con delibera 12 agosto 1945;
- considerato che le nuove condizioni apportano notevole miglioramento nei confronti delle condizioni di cui all'accordo 14/7/45 e nei confronti di quelle attualmente già praticate alle altre provincie lombarde;
- considerata l'opportunità agli effetti di favorire il passaggio di mano d'opera dell'industria, dell'edilizia e delle altre categorie attualmente in crisi all'agricoltura, che è da considerare attività principale dell'economia italiana nel momento attuale, di migliorare le condizioni di lavoro dell'agricoltura stessa nei confronti delle altre categorie;
- considerato che le migliorie di cui al presente accordo si riducono in ultima analisi al riconoscimento anche per le categorie agricole del diritto dell'indennità di contingenza in misura media di L. 91, = giorno fra prestazione in denaro e in natura;
- considerato non morale la clausola delle retribuzioni di scippo di cui al punto V°;
- considerato che per consuetudine ogni patto colonico ha decorrenza dal 1° novembre di ogni anno al 10 novembre dell'anno successivo;

./.

d e l i b e r a

- di raccomandare l'approvazione del presente accordo, depennando dal punto V° "vengono retribuite le giornate di sciopero" e di aggiungere al capo 7° la seguente dicitura: "in ogni caso fino alle fine del presente anno agrario e cioè al 10 novembre 1945";
- di delegare il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia a invitare le parti e trattare le proprie contro-verse su un piano di pacifica discussione ed evitare di ricorrere a mezzi che possono portare nocumento all'economia nazionale;
- di delegare il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia ad invitare le parti a prendere immediati contatti per la conclusione del nuovo patto colonico che dovrà avere effetto dal 1°11 novembre 1945;
- di delegare il proprio presidente ad inoltrare la presente raccomandazione.

IL PRESIDENTE
(Avv. Edgardo Savio)

H. T. /s

All.to: 1 accordo (originale)

DF/be

Lombardic Joint Advisory Committee

Regional Joint ^{Advisory} Committee Lombardia
for Labour and Industry

do. 358/223

Milan, 4 Oct. 1945

Subject: Recommendation
of the agreement 27/9/45 for
wage adjustments for
dependents of agricultural
~~establishments~~
~~underlings~~ - province of
Brescia.

To the
Regional Allied Command
for Lombardia,

Milan.

The ^{Lombardic} Joint Advisory Committee of Lombardia
for Labour and Industry in its meeting held
on the 3rd October 1945 in Milan at the Regional
Labour Office:

2161

- after having seen the agreement reached on 27
September 1945 at Brescia, between the representatives
of "Federtona", of the Commission of the Chiefs of
Labour Unions and the Chamber of Labour, of the re-
presentatives of C.L.N., of the Prefect - in regard to
wage adjustments for the dependents of agricultural

- 2 -

establishments in Brescia province;

- after having seen the collective labour agreement for ^{paid} agricultural workers ^{with} attached to ^{permanent} Brescia province ^{valid} for the agricultural year 11/11/41 ~~to~~ 10/11/1942,
- having ^{acknowledged} ~~noted~~ the requests originally submitted by the Commission of ~~the~~ Chiefs of the Labour unions;
- having seen the agreement concluded ^{on} the 14/7/45 for all paid agricultural workers, labourers and temporary workers of Brescia province, approved by A.M.G. with ~~deliberation~~ ^{decision} of 12 August 1945,
- considering that the new conditions are bringing a remarkable betterment in comparison with ~~those~~ ^{the conditions} contained in the agreement of 14/7/45 and ~~in it~~ in comparison with those already in use in the other Lombardic provinces; 2160
- considering ^{convenience} ~~the opportunity~~ to ease the ~~to facilitate~~ the passing of labour from industry ^{the building} branch and from ^{the} other categories which ^{at the time being} ~~presently~~ are finding themselves in a critical situation, to ~~the~~ agriculture - which is ~~to be~~ ^{actually} considered.

- 3 -

the most important activity of Italian economy,
to improve the working conditions of the
agriculture itself in comparison with the
other categories;

- considering that the improvements of the present agreement represent in the last analysis the ~~recogn~~ acknowledgment also for the agricultural category of the right to receive the contingency indemnity in an average proportion ^{of benefits} of 11, - lire daily amounting to 91, - lire daily for benefits in money and in kind,
 - considering ~~as not legal~~ void of loyalty the clause of remuneration in case of strikes, contained in ^{para.} point V°;
 - considering that ^{for an agricultural worker} any farm contract is effective in force from 11th November of each year up to the 10th November of the following year;
- has decided
- to recommend the approval of the present agreement, deleting ~~of~~ para V°, ~~will be~~ strike days

- To ^{charge} ~~delegate~~ the director of the Provincial Labour Office of Bresavia to invite the ~~con-~~ interested parties to deal all ~~contests~~ controversies by means of ~~a~~ ^{con-} peaceable discussions avoiding ~~to~~ ~~utilize~~ the adaption of measures which might damage the national economy;

- To charge the director of the Provincial Labour Office of Perugia to invite the interested parties to ~~get~~ take immediate action for the conclusion of the new farming contract, which will be effective from 11th November 1945.

- to charge their own president to ~~forward~~^{submit} the present recommendation.

enclos: ~~one~~ 1 agreement
[original]

for The President 2158
sgd [for Godfrida Savio]
[signature]

UNIONE INDUSTRIALI
ARTI GRAFICHE ED AFFINI
(Union of Industrialists *of*
Printing and kindred Industries)

sgd. Giulio Stucchi

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRA-
(Italian Federation of ^{FICI} ~~Printing~~ Workers
of Printing Industries)

sgd. Arnaldo Discacciati
Mario Ghezzi

2157

Translation

Milan, 19 September 1945

In consideration of the fact that up to-date the proposals ~~of~~ submitted by the Confederation of Labor under the auspices of the Minister Barbaresco have not yet been approved, the contracting parties engage themselves to grant a weekly advance payment, limited to the categories of women and apprentices, until such time that the official ~~publication~~ ⁱⁿ issuance of the ~~wage~~ ^{agreed} rates is ~~or~~ takes place.

As soon as the wage rates will be published, the necessary adjustments are to be effected.

2156